

## TORNATA DEL 24 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per miglioramento delle condizioni dei maestri elementari.* = *Istanza del deputato Della Rocca.* = *Seguito della discussione dello schema di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore — Il relatore Oliva riferisce sull'articolo 2 rinviato alla Giunta per emendamento, e propone la formola — Adesione del guardasigilli — Emendamenti dei deputati Santamaria e Camerini — Osservazioni dei deputati Griffini e Fossa — Reiezione dell'emendamento Santamaria, e approvazione del primo comma dell'articolo — Emendamenti dei deputati Paternostro, Romano e Samarelli — Opposizioni del relatore e del ministro, e approvazione della seconda parte dell'articolo 2.* = *Annunzio di un'interrogazione del deputato Luscia intorno ad un fatto riguardante possessori di terreni della provincia di Brescia, e di altra del deputato Englen sopra il trattamento fatto agli ex-percettori nelle provincie meridionali fissate, la prima dopo il 28 del mese, e la seconda dopo i provvedimenti finanziari.* = *Approvazione dell'articolo 3 — Obbiezioni del deputato Barazzuoli sull'articolo 4 relativo alla iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti — Parlano i deputati Samarelli, Oliva, relatore, Tegas, Varè, Viarana, Della Rocca, Lesen, De Portis, ed il ministro guardasigilli — Approvazione dell'articolo, con proposta del deputato Viarana, quindi, dopo breve discussione, degli articoli 5, 6 e 7 — Osservazioni, o proposte dei deputati Larussa, Santa maria, Varè, Paternostro Paolo, Griffini e Barazzuoli sull'articolo 8 relativo all'iscrizione sull'albo degli avvocati — È sospeso.* = *Interrogazione del deputato Ghinosi circa la frequenza di processi ad un giornale di Mantova, ritirata dopo domanda di un rinvio, del guardasigilli.*

La seduta è aperta alle due e 25 minuti.

(Il segretario Lacava dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

LACAVA, segretario. Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera.

935. 178 veterani dell'esercito italiano collocati a riposo anteriormente alla legge del 7 febbraio 1865, ricorrono al Parlamento per venire ammessi a fruire del beneficio portato dalla legge medesima.

936. La Congregazione di carità di Licata, provincia di Girgenti, fa istanza perchè la Camera non voglia accogliere la proposta pella conversione in rendita pubblica dei beni immobili delle opere pie.

937. Gli esattori erariali del circondario e provincia di Chieti, scaduti dalla carica a tutto il 1872, domandano di essere autorizzati alle riscossioni delle partite morose a tutto l'anno 1874 in base alla legge 20 aprile 1871.

938. La rappresentanza municipale di Capranica

Prenestina, provincia di Roma, ricorre alla Camera per ottenere che quel comune venga tolto dal mandamento di San Vito Romano ed unito a quello della prossima città di Palestrina.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Pasquali ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**DE PASQUALI.** La petizione 930 non è al certo la sola che sia pervenuta alla Camera a proposito dell'eventuale conversione dei beni delle opere pie.

Prego dunque la Camera a volerla dichiarare di urgenza, e qualora si presentasse un progetto di legge sulla materia, venisse la petizione medesima inviata colle altre alla relativa Commissione.

**PRESIDENTE.** Per ora ella deve limitarsi, onorevole De Pasquali, a chiederne l'urgenza.

(L'urgenza è ammessa.)

LENZI. Chiedo l'urgenza per la petizione 938, colla quale il municipio di Capranica Prenestina domanda che quel comune sia staccato dal mandamento di San Vito Romano ed unito a quello di Palestrina. Nella petizione sono esposti i motivi in appoggio di questa domanda, per cui è inutile che io stia qui a ripeterli.

(È dichiarata d'urgenza.)

DELEUSE. Prego la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione di numero 935 sporta da molti veterani dell'esercito italiano, collocati a riposo anteriormente alla promulgazione della legge sulle pensioni di ritiro, i quali chiedono provvedimenti perchè sia loro applicata la legge 7 febbraio 1865.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

DELLA ROCCA. Rinnovo le mie premure perchè si fissi il giorno in cui dovrà discutersi la risoluzione proposta dall'onorevole Englen intorno al trattamento fatto agli ex-percettori delle provincie meridionali.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Della Rocca che l'onorevole ministro delle finanze non è presente.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi farò un dovere d'avvertire l'onorevole mio collega delle finanze delle intenzioni manifestate dall'onorevole interpellante, onde egli possa far conoscere alla Camera il giorno in cui sarà in grado di rispondere.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Macchi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MACCHI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge inteso a migliorare la condizione dei maestri elementari. (V. *Stampato n° 98-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI D'AVVOCATO E DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni d'avvocato e di procuratore.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 2.

Rammenta la Camera che, in occasione di quest'articolo, sorsero due questioni: l'una sul cumulo delle due professioni compresa nel primo comma; l'altra sugli onorari che possono percepire, quando queste due professioni sono cumulate.

La Camera ha deliberato che le due questioni debbano essere trattate separatamente, onde è che la discussione si farà ora solamente sul primo comma, ossia intorno alla facoltà di cumulare le due professioni.

Essendo stato ieri rinviato alla Commissione questo secondo articolo, perchè vi introducesse quelle ultime modificazioni che ravvisasse del caso, invito quindi l'onorevole relatore a riferire in proposito.

OLIVA, *relatore*. La Commissione in seguito al rinvio fattole ieri dalla Camera, dell'articolo 2 del progetto in discussione, si è riunita per prendere una deliberazione la quale potesse rispondere e alla logica delle considerazioni che già l'avevano guidata nello studio del progetto stesso e delle idee tradotte nei suoi emendamenti, e nel tempo stesso potesse rispondere adeguatamente ai desiderii che nella Camera si erano manifestati circa alla formola più acconcia a significare senza ambiguità il pensiero della legge.

Ora, la Giunta ebbe innanzitutto a preoccuparsi di mantenere incolume il principio della distinzione fra le due professioni di avvocato e di procuratore, distinzione assunta come massima e principio dominante della legge, e che non deve soffrir detrimento anche nel caso del cumulo facoltativo. Le ragioni d'interesse pubblico che persuadono a preservare codesto principio esposto nella nostra relazione, non vennero oppuguate, la Camera pare non le contrasti, è adunque superfluo ora il ripeterle.

La Giunta ha ritenuto si dovesse in un modo esplicito eliminare la possibilità che il cumulo facoltativo potesse degenerare nel sistema opposto a quello della distinzione accennata; libero sia pure, se così si vuole, all'avvocato che intende prendersi la briga della responsabilità del mandato rappresentativo della parte, di farlo, e libero sia pure all'inscritto nell'albo dei procuratori di farsi ascrivere anche al ceto della consulenza legale, se sentesi in grado di fungerne gli uffici; ma codesta facoltà non deve servir di espediente e di mezzo perchè le due qualità potessero essere assunte nella stessa causa e nel medesimo atto, ipotesi questa che contiene una flagrante contraddizione col principio e col sistema che riconosce la naturale separazione delle due professioni.

Questo era il pensiero che già, come dissi ieri,

aveva ispirato la formola attuale della Commissione, la quale, notatelo bene, non è altro che quella stessa formola che era stata deliberata dall'altra Giunta, che ci aveva preceduti nell'esame di questo progetto di legge.

Ora, senza decampare menomamente dalle considerazioni ieri esposte in proposito, la Commissione ha creduto di poter abbandonare la redazione da lei proposta anteriormente, adottando la formola quale si legge nel progetto ministeriale coll'aggiunta di un semplice inciso, il quale serve a determinare il concetto della Giunta, a dimostrare, cioè, che essa non recede dalle sue idee, se recede nella forma per esprimerle.

Quindi la Giunta sarebbe venuta in questa deliberazione, di proporre, cioè, in guisa di emendamento all'articolo ministeriale, la seguente formola:

« Cumulando le due professioni non si può esigere nella stessa causa che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto. »

È questo, signori, l'emendamento che la Giunta vi propone, e spera che troverà concordi le diverse opinioni che ieri cozzarono in questa discussione. Facendo questa proposta, la Giunta non crede menomamente, lo ripeto, di recedere dalle considerazioni che avevano ispirato l'anteriore suo progetto, ma intende proporre una formola la quale debba essere accolta da tutti quelli che non intendono il cumulo facoltativo nel senso di una confusione di uffici.

Se il Ministero crederà di poter accettare la proposta della Giunta, noi saremo lieti di potere così por fine ad una discussione, la quale, non dissimuliamolo, tocca uno dei punti più essenziali della legge, e dal quale dipende in gran parte l'avvenire delle professioni legali, la loro utilità, la loro influenza nei progressi civili della patria nostra, la loro dignità, il loro decoro, la loro probità, la loro intelligenza, che sono tanta parte in una buona e ben ordinata sistemazione degli istituti riguardanti l'amministrazione della giustizia.

**VIGLIANI**, ministro di grazia e giustizia. Io non posso che dare la mia adesione all'aggiunta proposta dall'onorevole Commissione, imperocchè con essa si rende molto chiara la disposizione che è stata votata dall'altro ramo del Parlamento; e dico votata dall'altro ramo del Parlamento, perchè si tratta di una disposizione uscita dalla discussione del Senato, non dalla proposta del Governo, ed alla quale il Governo si è posteriormente associato. Io credo che con l'aggiunta di quel brevissimo inciso, che riferisce il concetto della seconda parte dell'articolo all'esercizio nella causa stessa, si viene ad esclu-

dere ogni dubbio; e che si possa con sicurezza accogliere questa disposizione da tutti coloro i quali intendono di accettare la congiunzione facoltativa delle due professioni.

**PRESIDENTE**. Dunque l'onorevole ministro accetta questa nuova redazione della Commissione?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. L'accetto.

**PRESIDENTE**. Siccome la discussione verte sul primo comma, ritengano l'esposizione fatta ora dal relatore come schiarimento per la discussione che verrà dopo, vale a dire quella del secondo comma.

Ora, su questo primo comma do la parola all'onorevole Romano, che la domandò nella seduta di ieri.

**ROMANO**. Dopo che la Commissione si è messa di accordo col Ministero, io non avrei più motivo di parlare, e mi taccio quindi anche per economia di tempo.

**PRESIDENTE**. La parola spetta all'onorevole Santamaria.

**SANTAMARIA**. Io sarei in un ordine d'idee diverso. Credo di esporre quali sono queste idee.

Per bene intendere la questione che ieri si è sollevata circa il cumulo delle due professioni, e sulla quale si è tornato questa mane, io credo sia necessario farsi un'idea precisa della distinzione tra le due professioni di procuratore e di avvocato.

Noi abbiamo che in un giudizio innanzi ai tribunali civili o alle Corti d'appello intervengono tre persone, cioè il litigante, il procuratore e l'avvocato. Ciò non è nei giudizi di pretura o di Cassazione, poichè nei giudizi di pretura troviamo che non è necessario il ministero del procuratore, e nei giudizi di Cassazione l'avvocato è procuratore. Dunque varie specie di atti: atti di parte, che sono le citazioni; atti di procuratore, quali sono le compare e tutti quanti gli altri atti che servono per istruire il giudizio. Ora esistono o no anche atti di avvocato? E, nell'affermativa, che cosa sono questi atti?

In verità, atti di avvocato, propriamente detti, non ce ne sono. L'avvocato non fa atti; egli è solo invitato ad assistere alla causa e a dirigerla. C'è invece l'opera dell'avvocato; ed in che consiste quest'opera?

L'avvocato scrive le memorie, arringa, interviene in tutta la istruzione con un'alta direzione, senza essere legalmente il rappresentante della parte. Ora, fatta questa distinzione delle due professioni, qual è la questione che si è posta innanzi alla Camera? La questione è questa: può esistere il cumulo delle due professioni? Può esistere questo cumulo delle due professioni nel senso che, chi è

ascritto all'albo dei procuratori ed a quello degli avvocati, possa in una causa fare da procuratore ed in un'altra da avvocato, o anche nel senso che possa fare da avvocato e da procuratore nella stessa causa?

Pare a me che, per quel che riguarda il primo cumulo, cioè che colui che è iscritto nell'albo dei procuratori e degli avvocati possa in una causa fare da procuratore ed in un'altra fare da avvocato, non ci dovrebbe essere difficoltà. Non avrei il coraggio di dire che colui che ha fatto da procuratore in una causa, non possa fare da avvocato in un'altra. E non solo non avrei questo coraggio, ma temerei quasi di stabilire un privilegio di casta e di ricostituire le corporazioni del medio evo nella loro piena interezza.

Aggiungo una considerazione pratica. Io credo pochissimo alla importanza effettiva del cumulo, e non divido le paure che esso ci faccia perdere quei grandi giureconsulti che illustrarono il paese. In fondo i procuratori vecchi non saranno mai avvocati, e gli avvocati si crederanno degradati a passare tra i procuratori. Che cosa sono i procuratori nostri?

Non vorrei offendere alcuno, perchè vi possono essere usi diversi, secondo le varie parti d'Italia, e naturalmente io mi riferisco agli usi del mio paese. I nostri procuratori o sono giovani che cominciano la professione e che passano per la trafila dei procuratori per essere avvocati, o sono dei vecchi i quali anch'essi hanno cominciata la loro professione da procuratore per divenire poi avvocati, ma sventuratamente, sia per circostanze eccezionali e indipendenti dalla loro volontà, sia perchè non avevano ali forti abbastanza per volare, sono rimasti sempre procuratori. Dunque cumulate o distinguate gli avvocati, non diventeranno mai procuratori, benchè vi siano alcuni procuratori i quali diventano in seguito avvocati. Credo che sarebbe enorme il dire: poichè avete fatto il procuratore in una causa, voi non potete fare l'avvocato in un'altra: quindi ammetto il cumulo delle due professioni nel senso che l'individuo il quale è ascritto al doppio albo del procuratore e dell'avvocato possa in una causa fare da procuratore e in un'altra causa trovare chi lo reputi un buon avvocato e fare da avvocato. Ma il cumulo delle due professioni nel medesimo atto, nella stessa causa, non mi persuaderebbe affatto. Mi sembra invece contraddittorio, mi sembra ingiusto e mi sembra anche un tantino immorale.

Perchè lo credo ingiusto, immorale e contraddit-

torio? Lo dico con la maggiore chiarezza che per me è possibile.

Io ho cominciato dallo stabilire che l'uso dell'avvocato è tutto volontario; che l'avvocato non entra come elemento necessario del processo civile, che ogni litigante può benissimo farsi difendere una causa dal solo procuratore. Ora, quando il litigante costituisce solo un procuratore e non costituisce pure un avvocato in tutto il corso della causa, viene a dire che la sua causa non ha proprio necessità del ministero dell'avvocato, che il procuratore basta a tutto, che non c'è bisogno di celebrità, che basta la comune scienza di un seguace qualunque di Temi senza salire molto in su.

Dunque il cumulo delle due professioni nella stessa causa riesce assolutamente incompatibile. Aggiungo che bisogna anche riguardare all'interesse generale dei litiganti, poichè sotto questo orpello della stessa persona che è avvocato e procuratore si può benissimo nascondere il pericolo del danno dei terzi. Per una causa nella quale non c'era necessità di altro ministero se non quello del procuratore e nella quale per maggior sicurezza il procuratore si è anche costituito avvocato, quando si arriva a conseguire la vittoria, si fanno pagare all'altra parte non solamente gli onorari di procuratore, ma anche il compenso di avvocato, mentre realmente l'opera di avvocato non c'è.

Tengo molto chiare queste idee nella mente. Le vorrei anche chiarire meglio con un paragone: sono solamente in dubbio se questo paragone possa io esprimerlo lucidamente.

Supponiamo che invece di avere un infelice malato dalla monomania delle liti, noi ci trovassimo innanzi un individuo ammalato di quelle malattie che si curano dai medici propriamente detti: questo malato chiama un medico di second'ordine, il caso si fa grave, il medico di second'ordine chiama quello di primo ordine. Se questo vuol essere pagato come tale, deve essere pagato. Anzi debbono essere pagati l'uno e l'altro. Ma ammettereste che il medico di second'ordine, senza chiamare quello di primo ordine, si facesse pagare e come medico di secondo e come medico di primo ordine?

Per semplificare quindi la questione, io propono che si dicesse all'articolo 2 che le due professioni sono distinte, ma che possono esercitarsi cumulativamente quando ci sian i requisiti voluti dalla legge.

Toglierei di mezzo il cumulo delle due qualità *nella stessa causa*. Stabilito che colui il quale esercita da procuratore non può cumulare l'avvocheria nella stessa causa, s'intende bene che colui che eser-

cita il doppio ufficio in cause diverse, quando esercita da avvocato, sarà pagato da avvocato, e quando funzionerà come procuratore, sarà pagato come semplice procuratore.

Incarnerai questo mio concetto con proporre che il cumulo si limitasse solamente al caso di cause diverse. Aggiungerei questa limitazione al primo capoverso dell'articolo e sopprimerei il secondo.

CAMERINI. Io non sono gran fatto partigiano del cumulo delle due professioni: ma mi ci adatto se la Camera è in quest'ordine d'idee.

Se le due professioni dovessero rimanere distinte, capirei benissimo l'opinione manifestata dall'onorevole mio amico Santamaria. Ma nel caso contrario, la spiegazione che ci ha dato la Commissione mi sembrerebbe non sufficiente: finchè l'avvocato iscritto pure nell'albo dei procuratori faccia atti da procuratore, sta bene; ma quando, esaurite le funzioni di procuratore, bisogna entrare nelle funzioni ed opere di avvocato per completare la difesa, deve egli essere retribuito solo come procuratore?

Quindi se voi, qualunque sia l'opera dell'avvocato, trovate che, finiti gli atti, si dà opera alla difesa in diritto, alla memoria, all'aringa ed a tutto quello che appartiene all'alta direzione della causa, non so vedere il perchè colui il quale abbia disimpegnate le funzioni di procuratore nella redazione degli atti corrispondenti, debba essere pel resto retribuito coll'onorario del procuratore e non con quello che corrisponde all'opera sua di avvocato.

Solo ora sentirei il bisogno di dichiarare quali sono questi atti di procuratore e di avvocato, e non è senza ragione questo mio dubbio.

L'onorevole guardasigilli, per sostenere la opportunità di questo cumulo di funzioni, diceva che ciò era nell'interesse dei clienti di non andare vagando tra diverse persone, quando si creda sufficiente l'opera di chi abbia i requisiti necessari per essere avvocato e procuratore.

Però la Commissione mi ha lasciato con la sola modifica, *secondo la natura dell'atto*. Ognuno sa che una causa si compone di molti atti, come una causa può ridursi ad una sola comparsa conclusionale e specialmente nei giudizi sommari, ma possono essere diversi.

Ognuno sa che i giudizi sommari, in ispecie, per lo più finiscono con una comparsa conclusionale, la quale è un atto che, per le prescrizioni delle leggi di rito, è nelle funzioni del procuratore, ma diventa un atto di avvocato quando contiene lo svolgimento di diritto, contiene la vera difesa della causa, e la cosa finisce lì.

È egli giusto, o signori, che si dica ad un procu-

ratore, che ha fatto la comparsa conclusionale che contenga l'opera di un avvocato, che ha sostenuto tutte le esigenze della causa: non c'è per voi che la tariffa che lo riguarda come un atto di procuratore e stabilisce cinque lire?

Quindi bisogna determinare dove finiscono le funzioni di procuratore.

Io capisco tutto ciò che diceva l'onorevole mio amico Santamaria nel sistema soltanto che si escluda il cumulo delle due professioni; ma, questo ammesso, bisogna determinare bene dove finiscono le funzioni di procuratore e dove incominciano quelle di avvocato.

Non si può lasciare una tale decisione all'apprezzamento di colui che è chiamato alla liquidazione degli onorari, ma è mestieri che la legge nulla lasci all'arbitrio, ma contenga disposizioni precise.

Quindi io pregherei l'onorevole Commissione ed anche l'onorevole guardasigilli a considerare se la formola nuova introdotta, con cui è detto: *secondo la natura dell'atto*, non dia luogo a novelle dispute e a nuove interpretazioni, le quali non si saprebbero facilmente conciliare con lo scopo propostosi della economia nei giudizi.

Comprende la Camera che qui non ci sono interessi personali di avvocati; l'interesse è che si sappia quali sono le opere e quindi i diritti dell'avvocato e non si lascino all'arbitrio, e ciò nell'interesse dei clienti, piuttosto che pel meglio di coloro che rivestono la qualità di avvocato.

Io crederei che si dovesse introdurre una formola la quale determinasse dove le funzioni di procuratore e quelle di avvocato cominciano e dove si separino e ciò per completare il voto della legge. Diversamente, l'onorevole guardasigilli mal crederebbe di aver provveduto agli interessi dei clienti, ed all'economia che egli vagheggia, nei giudizi.

Quindi io mi contenterai che si dica applicarsi quella disposizione fino agli atti di procuratore, perchè così non si farebbe ingiustizia a coloro che per ragioni speciali si mantengono nelle funzioni di procuratore, o si provvederebbe secondo giustizia tanto all'interesse di questa classe, quanto a quello degli avvocati, all'economia dei giudizi ed all'interesse dei clienti.

OLIVA, *relatore*. Io devo fare una osservazione che ho ommessa nelle brevi parole che ho pronunziate poc'anzi. Devo dire che la deliberazione della Giunta in ordine alla proposta oggi da me presentata in suo nome, non fu il risultato di concordi opinioni, fu il voto di una maggioranza, alla quale si contrappose una minoranza ragguardevole.

L'onorevole Farina fece parte della minoranza che voleva conservata la formula primitiva.

Questa dichiarazione io doveva fare e faccio, anche per ottemperare al desiderio dei miei onorevoli colleghi della minoranza, della quale io pure feci parte.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Farina s'appaga di questa dichiarazione?

**FARINA LUIGI.** (*Della Giunta*) M'associa a quanto ha detto l'onorevole relatore.

**GRIFFINI.** (*Della Giunta*) L'onorevole Santamaria sarebbe disposto ad ammettere il cumulo delle due professioni, in modo che un solo legale possa esercitarle entrambe, ma vorrebbe limitare questa facoltà in guisa che in una stessa causa non possa il legale far da procuratore e da avvocato. Secondo lui, in una lite il legale potrebbe assumere soltanto l'ufficio di avvocato, ed in un'altra soltanto quello di procuratore.

Mi sembra che il concetto dell'onorevole Santamaria distrugga, se non l'unico, il principale vantaggio derivabile dal cumulo, ed introduca nel nostro paese una cosa che non trova riscontro in alcun altro, una vera novità, ed elimini una pratica la quale da molti anni, in non poche provincie, ha fatto ottima prova. Mi sembra persino che questo concetto renda illusorio il cumulo.

Quando un legale non potesse esercitare le due professioni altrimenti che in cause distinte, ed egli avesse accettato di fare il procuratore, il cliente potrebbe trovarsi costretto ad assumere un avvocato per le arringhe. Invece, nel caso in cui il legale esercente le due professioni, non facesse in un dato caso che l'avvocato, il cliente sarebbe obbligato ad assumere un altro legale per l'ufficio di procuratore, per avere in lui il *Dominus litis*.

Per tal modo il cliente dovrebbe pagare due professionisti; inoltre non si avrebbe più il vantaggio di concentrare in un solo tutta la responsabilità, ed infine si avrebbe il danno di uno spreco di lavoro intellettuale, come ora si verifica nei paesi dove in una sola lite si deve ricorrere a due persone, le quali debbono entrambe studiarla.

Da quanto si è detto nell'altro ramo del Parlamento, da lavori pubblicati, e dalle discussioni tenute in distintissime adunanze di avvocati, appare che il cumulo venne sempre considerato precisamente sotto l'aspetto, sotto il quale non lo vorrebbe l'onorevole Santamaria, e gli si attribuì grandissima importanza, appunto perchè autorizzerebbe un unico legale ad esercitare entrambe le professioni in una sola lite.

Non so poi come l'onorevole Santamaria abbia

potuto trovare in ciò nientemeno che un'immoralità, come abbia potuto dire che questo sistema darebbe luogo ad un risultato poco morale ed ingiusto. Io non so comprenderlo.

Crede forse l'onorevole Santamaria, che il legale esercente entrambe le professioni nella medesima causa, possa ritrarre un lucro indebito da questo esercizio? No certamente.

Esso, come procuratore, cioè per tutti gli atti che sono descritti e tassati nella tariffa, non avrà diritto ad esigere altro che le competenze di procuratore; per gli atti d'avvocato potrà esigere la competenza d'avvocato; ed allorquando potrà esigere quella d'avvocato, necessariamente non potrà pretendere quella di procuratore. E ciò risulta espressamente dal testo del comma secondo, che è stato adottato oggi dalla Commissione, sul quale si verrà a discorrere in appresso, ove qualcuno creda di prender la parola.

Ma qui entra l'onorevole Camerini e dice: come si fa a sapere se un atto è atto di avvocato o di procuratore? Occorre una distinzione perchè sieno bene identificati gli atti dell'avvocato.

Ma cominciamo a dire che, in quanto agli atti di procuratore, essi risultano dal Codice di procedura civile, risultano dalla tariffa, e nessuno può temere che si abbia a pretendere che gli atti veramente ed esclusivamente da procuratore siano atti da avvocato, perchè fatti da un legale avente le due qualità.

Veniamo alle memorie, alle conclusioni, alle arringhe, atti tutti che possono, col sistema attuale, essere fatti anche dai procuratori, ma che moltissime volte, specialmente nelle cause di grande importanza, si fanno invece dagli avvocati.

Se il cliente vorrà proprio assicurarsi di non pagare che le competenze del procuratore, esso si rivolgerà ad un legale che eserciti soltanto la professione di procuratore, perchè, anche ammettendosi la legge tale quale è proposta, sarà sempre lecito di esercitare soltanto la professione di procuratore, come sarà lecito di esercitare soltanto la professione di avvocato; ed in moltissimi luoghi, specialmente nelle grandi città, vi saranno non pochi legali che eserciteranno distintamente le due professioni.

Dunque, ripeto, se il cliente vorrà assicurarsi di non pagare che le competenze del procuratore, si rivolgerà a quello che esercita la professione del procuratore e gli darà incarico di fare anche gli atti di conclusionale, le arringhe, ecc.

Supponiamo invece che questo cliente si rivolga ad un legale che esercita le due professioni. Se le-

gale e parte vanno d'accordo, non c'è più questione, nessuno può più ingerirsene.

Poniamo invece il caso che legale e parte non si pongano d'accordo; allora bisogna fare intervenire il giudice per la liquidazione.

Non parlo della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente; in questa il giudice applica l'articolo 370 del Codice di procedura civile. Se si tratta di atti di procuratore, li liquida secondo la tariffa; se di atti di avvocato, li liquida liberamente a norma del loro merito.

Nel caso di condanna della parte soccombente nelle spese, il giudice che poteva anche dichiararle compensate, gode di una grande libertà, la quale fa sparire la questione.

Parlo nell'ipotesi di dissenso fra il legale ed il suo cliente. Ebbene, mettiamo che si debba ricorrere al giudice per la risoluzione della controversia. L'onorevole Camerini dice: nasce una grave difficoltà da questo che nel secondo comma, tal quale venne proposto dalla Commissione, non sono distinti gli atti di avvocato da quelli di procuratore. Or bene, siccome le competenze dell'avvocato non sono determinate dalla tariffa, ma rimesse per la liquidazione al giudice, il quale deve liquidarle secondo il loro merito, il giudice medesimo potrà liquidare anche in una somma corrispondente alla competenza del procuratore quell'atto, che il legale avesse esposto in somma maggiore, facendo valere la sua qualità di avvocato, ma che in effetto fosse di così poca importanza, ché anche un procuratore mediocre avesse potuto farlo.

Ecco impertanto che anche questa difficoltà è soltanto apparente; per cui nulla si oppone a che il cumulo si ammetta senza la propugnata restrizione, e si accolga anzi l'intero articolo 2 oggi proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Permetta, onorevole Griffini. Se noi confondiamo questioni che vanno trattate separatamente, temo che non giungeremo mai alla votazione di questa legge.

La prego quindi nel rispondere all'onorevole Camerini a rimanere nell'argomento del primo comma.

**GRIFFINI.** (*Della Giunta*) Siccome l'onorevole Camerini si è occupato di cotesta questione...

**PRESIDENTE.** Ne parlerà al secondo comma.

Ora non vi è altra proposta che quella presentata dall'onorevole Santamaria sul primo comma.

**FOSSA.** Mi sarei volentieri astenuto dall'entrare in questa discussione, ma la proposta dell'onorevole Santamaria mi obbliga a prendere la parola. Essa è tale che nelle sue conseguenze va a colpire la parte sostanziale di questo progetto di legge e ne

farebbe mancare i principali e più importanti effetti.

Non badando agli interessi particolari nè degli avvocati nè dei procuratori, ma solo avendo di mira l'interesse generale dei cittadini, qual è il principale vantaggio che si vuol conseguire col progetto in discussione? A mio credere è questo, che il cittadino che ha bisogno di ricorrere ai tribunali possa valersi di una sola e stessa persona la quale abbia i titoli e le qualità per esercitare i due uffici di procuratore e di avvocato, e non sia obbligato o a valersi invece soltanto di chi non ha che il titolo e le qualità di procuratore o a dover ricorrere nella stessa causa a due distinte persone, al procuratore ed all'avvocato, con maggior dispendio di tempo, con aumento di spese e d'incomodi e sovente con altri inconvenienti anche più gravi.

Io non mi farò qui certo ad esaminare i grandi benefizi del cumulo dei due uffizi. Dopo ciò che ne fu con tanta profondità di dottrina detto nell'altro ramo del Parlamento, dopo ciò che ne fu scritto nelle splendide relazioni e dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole senatore Vigliani nell'occasione in cui questo progetto fu presentato e discusso in Senato; dopo l'ampia, erudita e splendidissima trattazione che anche prima ne era stata fatta nel primo congresso giuridico italiano che si tenne in Roma, io nulla potrei dire che non fosse qui già a tutti notissimo. Come io ho sempre creduto che la ragione voglia, la convenienza consigli, e le esigenze dei progressi della legislazione reclamino l'unità della professione del patrocinio legale, credo anche che una discussione su questo oggetto ora sarebbe affatto inutile, e perchè più non varrebbe a farci cambiare le opinioni che ciascuno di noi si sia prima d'ora formate, e perchè d'altronde sulla questione del cumulo sono ora d'accordo e l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione, e nemmeno l'onorevole Santamaria ha mostrato di volerlo in massima combattere poichè in massima anche egli lo ammette, od almeno non l'osteggia. Ed in vero, facile è immaginarsi come egli nell'elevatezza del suo ingegno ben comprendesse, come non vi possa essere alcun serio inconveniente a riunire nella stessa persona i due uffizi; come anzi unico essendo lo scopo dell'esercizio delle due funzioni, unica debba essere la direzione che guida allo scopo a cui si mira; come se la divisione del lavoro per ragione economica sia in genere feconda di utilissimi effetti, assai spesso sia o possa essere di gravissimo danno nella condotta dei procedimenti giudiziari; come la riunione dei due uffizi determini meglio la responsabilità del patrocina-

tore rispetto al suo cliente e rispetto al tribunale; come la separazione dei due uffici renda spesso la vita delle controversie assai più lunga, aumenti le spese, renda più difficili le transazioni, come di più l'unificazione delle due professioni sia più favorevole alla libertà dei privati, e consona anche al sistema seguito da varie disposizioni positive di legge.

È facile il comprendere che sul di lui animo non potevano fare impressione la supposizione e l'esagerazione di pericoli del decadimento della scienza giuridica e di ostacoli all'avvenire ed al progresso della medesima, od il timore di far discendere il giureconsulto allontanandolo dal campo della scienza, dall'altezza dei suoi studi per ridurlo un uomo pratico. Questi dubbi e questi timori sarebbero combattuti vittoriosamente dall'esperienza di quanto avviene in proposito nelle provincie lombardo-venete e nelle napoletane, nei cantoni di Ginevra, di Berna e di Vaud, nell'Austria, nel Baden, nella Sassonia e nella Prussia, fatta astrazione delle provincie renane, nel Lussemburgo e nel Württemberg, e anche negli Stati Uniti.

Ma l'onorevole Santamaria propone che il cumulo dei due uffici non sia mai permesso nella stessa causa, od in altri termini, che il cumulo sia soltanto permesso, trattandosi di cause diverse.

Con questa proposta esso abbatte ora con una mano ciò che coll'altra contribuisce a costruire; introduce un'eccezione larga quanto il principio, quanto la massima; toglie, come dappprincipio dissi, al sistema del cumulo tutti i suoi principali vantaggi; distrugge la massima.

Ognuno che abbia una lite da fare spesso crede la sua causa giustissima, crede le sue ragioni più chiare della luce del sole, che tutto il torto sia dalla parte dell'avversario. Tizio, in questa persuasione, nata od immessa in lui, dovendo ricorrere ai tribunali, si rivolgerà ad un procuratore, non sentendo il bisogno di ricorrere al procuratore-avvocato; ma subito dopo le risposte del convenuto, o dopo le repliche dell'attore la causa si complica, sorgono le difficoltà; e il procuratore che difetta della capacità necessaria per trattare la causa, o non vedrà l'importanza delle difficoltà, o nasconderà al cliente la sua imperizia e continuerà a trattare la lite, o sarà un uomo onesto, di buona fede e metterà in avvertenza il cliente, il quale allora, e allora soltanto, quando la causa sarà già forse pregiudicata, dovrà ricorrere all'avvocato. E così, nei primi due casi avrà il cliente il gravissimo danno di una cattiva difesa; nel terzo caso si avrà egualmente l'ingerenza di due persone nello stesso affare con tutti gl'inconvenienti che l'unificazione od il cumulo delle due profes-

sioni di procuratore e di avvocato hanno per scopo di impedire.

E siccome il fatto di Tizio non è che l'immagine di ciò che accadrà ordinariamente, di ciò che si ripeterà ogni giorno, in tutte o quasi tutte le liti in cui il contendente avrà creduto che gli potesse bastare di ricorrere all'opera del semplice procuratore, io son sicuro che l'onorevole Santamaria vorrà, nella sua lealtà, egli stesso riconoscere che io non vado errato quando dico che la sua proposta ha l'inconveniente di distruggere i principali vantaggi, i principali benefici effetti del cumulo dei due esercizi, i vantaggi cioè che le cause possano essere abbastanza ben trattate, e che nella stessa causa il contendente non debba essere costretto a ricorrere all'opera di due distinte persone.

Io avrei compreso che l'onorevole Santamaria avesse detto chiaramente, nettamente: *io non voglio il cumulo*; ma che esso ammetta il cumulo e ad un tempo faccia una proposta che lo distrugga, questo io non comprendo punto, e spero che l'onorevole Santamaria non vorrà prendere in mala parte le mie parole se dico ai colleghi: volete il cumulo? Respingete la di lui proposta. Non lo volete? Accettatela.

Io mi rendo ragione fino ad un certo punto della maggiore inclinazione che un deputato delle provincie napoletane possa avere a mantenere la separazione delle due professioni ed a lasciare importanti attribuzioni a chi non ha che la sola qualità di procuratore. In quelle provincie, i titoli di capacità richiesti per l'esercizio della professione di procuratore sono di una corrispondente importanza. Il procuratore deve aver fatti gli esami di baccelliere in belle lettere; gli esami di baccelliere di primo grado in giurisprudenza, gli esami, cioè, di diritto civile, di diritto naturale, di diritto delle genti; gli esami di baccelliere di terzo grado, ossia gli esami di procedura civile, di diritto penale, di procedura penale; ed inoltre un esame pratico. In altre provincie però le cose non stanno così; molto più limitati sono i requisiti di capacità che si richiedono per l'esercizio della professione di procuratore, e limitatissimi erano prima della legge 17 aprile 1859, votata dal Parlamento subalpino. Non intendo dire che dovunque, nella classe rispettabilissima e benemerita dei procuratori, non vi possano essere e non vi siano anche delle belle capacità legali, ma le eccezioni non formano regola; ed io d'altronde parlo delle cose considerate colla legge da cui sono regolate e non delle persone, chè anzi quanto alle persone dovrei dire di conoscere io stesso non poche di dette eccezioni.

Ritengo per ultimo che un altro importantissimo vantaggio abbia il cumulo delle due professioni, quello di liberare la professione dell'avvocato da una certa dipendenza dalla professione di procuratore, e di lasciare intera alla professione di avvocato la dignità che le compete.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Dunque prego la Camera di avvertire che col primo comma dell'articolo 2 si dà facoltà di cumulare le due professioni di avvocato e di procuratore nella stessa causa.

L'onorevole Santamaria invece ammette il cumulo solo in cause diverse.

Egli proporrebbe quindi che dopo le parole: « ma possono esercitarsi cumulativamente, » si aggiungessero le seguenti: « purchè in cause diverse » e che quale naturale conseguenza venisse soppresso il secondo comma.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi faccio un dovere di dichiarare alla Camera che io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Santamaria.

Esso sarebbe una contraddizione, ed a me pare che allora sia meglio l'essere più franchi, e dire che non si ammette il cumulo delle due professioni, anzichè ammetterlo in un modo nocivo così per chi le esercita, che pei litiganti.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento dell'onorevole Santamaria è appoggiato.

(È appoggiato; ma poscia respinto.)

Rileggo il primo comma:

« Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalla legge tanto per l'una che per l'altra, ed adempire agli obblighi che incombono ad entrambe. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora veniamo al secondo comma, la cui nuova redazione proposta dalla Commissione, ed accettata dal Ministero, suonerebbe così:

« Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto. » Cioè l'articolo ministeriale coll'aggiunta delle parole *nella stessa causa*.

L'onorevole Samarelli avrebbe proposto un'altra redazione, che è la seguente:

« Chi in una medesima causa viene incaricato come procuratore e come avvocato, esige gli onorari dovuti o all'uno o all'altro ministero, secondo la natura degli atti. »

La distinzione consiste nella parola *incaricato*.

L'onorevole Camerini poi fa al comma proposto

dalla Commissione quest'aggiunta. Dopo le ultime parole « secondo la natura dell'atto, » vorrebbe che si dicesse: « sino alla comparsa conclusionale, salvo a regolare l'onorario corrispondente nella legge di tariffe giudiziarie. »

Su questo secondo comma erano diversi gli oratori iscritti.

C'era l'onorevole Landuzzi, ma la questione di merito è inutile trattarla.

C'era l'onorevole Griffini e l'onorevole Paternostro Paolo.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Approfitto che l'onorevole presidente mi ha dato la parola per fare una dichiarazione.

Io accetto l'articolo come è redatto, perchè, approvato il primo comma, non posso che accettare il secondo.

È inutile che io ne dica le ragioni. Però alla fine dell'articolo vorrei aggiunte le parole: « secondo la natura dell'atto o dell'opera prestata. » E questo perchè mi pare che il dire *secondo la natura dell'atto* debba riferirsi al procuratore, ed il dire *opera prestata*, all'avvocato. Ho tolta la parola *servizio* ed ho messo *opera*, e credo che la Commissione non vi farà opposizione.

**OLIVA, relatore.** Non ci è più nè servizio nè niente.

**CAMERINI.** Io mi unisco alla proposta dell'onorevole Paternostro e ritiro la mia.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole Romano. Osservo però che la questione di principio parmi che nessuno la discuta.

**ROMANO.** Io crederei di potermi anche unire alla proposta dell'onorevole Paternostro; però, se la Camera lo consente, vorrei dire quale sarebbe il mio emendamento, il quale, a mio modo di vedere, meglio risponderrebbe al comune concetto.

Io avrei desiderato, accettando anche l'emendamento della Commissione, che si fosse detto così: « Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore; » invece poi di dire come è detto nell'articolo « secondo la natura dell'atto » vorrei dire « secondo la natura del patrocinio e l'attuale tariffa giudiziaria; » perchè credo che solo in questo modo si potrebbero togliere tutti i dubbi sull'interpretazione di quest'articolo. Colla formola proposta dall'onorevole Paternostro non si direbbe tutto, mentre credo si direbbe tutto colla mia.

Io m'auguro che la Commissione ed il ministro vogliano accettare la mia proposta, nel qual caso pregherei la Camera di votarla; ma se non l'accetta, la ritiro, non volendo pregiudicare il principio su cui

andiamo tutti d'accordo. È una quistione di forma e non di sostanza.

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe l'onorevole De Portis, ma egli ha già parlato. Egualmente l'onorevole Fossa.

**FOSSA.** Vorrei provocare qualche dichiarazione dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora le do facoltà di parlare.

**FOSSA.** Come è detto nell'articolo 2 « Cumulando le due professioni non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto » io ho sempre creduto che non possa esservi e non vi sia una logica distinzione fra i due uffici di avvocato e di procuratore. Sarà questa una mia opinione, ma io la mantengo. È certo però che, anche a fronte delle nostre tariffe, a fronte della nostra legislazione, vi è sempre stata un'incertezza nel determinare le attribuzioni speciali dell'una e dell'altra delle due professioni, gli atti propriamente di attribuzione del procuratore, e quali di attribuzione dell'avvocato.

Questa incertezza non fu mai tolta in nessuno dei progetti che furono presentati sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, ed anzi ricordo che l'onorevole De Foresta, una volta in Senato, disse chiaramente, che era impossibile stabilire una vera distinzione fra i detti atti. Ora io prego la Commissione e l'onorevole signor ministro a voler dare qualche spiegazione in proposito.

**SAMARELLI.** Vorrei fare osservare alla Camera che la proposta fatta dall'onorevole Paternostro, e quella a cui accenna l'onorevole Fossa, trovano un riscontro nelle leggi esistenti.

Gli atti dei procuratori e degli avvocati sono ben distinti nella procedura civile, e segnatamente nella tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. Questa nella parte seconda contiene due titoli: col primo stabilisce gli onorari dovuti agli avvocati presso le Corti di cassazione, di appello e dei tribunali civili; ed indica quale è propriamente l'opera che presta l'avvocato, e gli atti che compie. Col secondo titolo distingue tutti gli atti del procuratore in conformità della procedura civile.

L'opera dell'avvocato consiste principalmente nel compilare la disputa, ossia allegazione, memoria o simile, e nel fare l'arringa. Quella del procuratore consiste nell'esaminare le carte e i documenti della causa; nell'atto di costituzione di procuratore; nel compilare le comparse; nel provocare la iscrizione a ruolo della causa; nel depositare nella cancelleria gli atti e i documenti; nella formazione dell'indice del processo; nel fare la nota delle spese; nell'assistere alla spedizione della causa, e simili. Sono tutti

atti di procedura che sono chiaramente distinti e determinati, e che non si possono mica confondere con quelli che adempie ordinariamente l'avvocato.

Ora, se noi adottiamo la proposta dell'onorevole Paternostro, appoggiata dall'onorevole Fossa, aggiungendo cioè al capoverso dell'articolo 2 di questo progetto di legge le parole: « e secondo l'opera prestata » o introduciamo un equivoco, o facciamo cosa superflua. Non turbiamo la economia delle leggi esistenti. È detto molto chiaramente nell'articolo 234 della tariffa giudiziaria.

« Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese, sono determinati dall'autorità giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'avvocato per compilare le comparse, prepararsi all'arringa o adempire altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto, od autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso il disposto, ecc. »

Io quindi pregherei l'onorevole Paternostro a non insistere sulla sua proposta.

Oltre a ciò, mi permetta la Camera di dichiarare che io sono fautore del sistema cumulativo della doppia qualità di procuratore ed avvocato nella stessa persona e per la stessa causa; giacchè credo che ciò lascia maggiore libertà di scelta alle parti litiganti.

Secondo la maggiore o minore gravità della causa, esse potranno adoperare o due persone distinte, l'una come procuratore, l'altra come avvocato; od una sola persona che riunisca ed adoperi la doppia qualità; od infine quella che abbia il solo carattere di procuratore, per le cause semplici e spedite. Ed in quest'ultimo caso la legge pure permette che il procuratore faccia un atto di avvocato, cioè la relazione della causa e la disputa sulla stessa alla pubblica udienza. Ciò è stabilito nell'articolo 315 della ripetuta tariffa giudiziaria, ove è detto:

« Se la relazione della causa e la disputa della medesima sarà fatta dal procuratore per mancanza di avvocato, il tribunale, tenendo conto della gravità della causa e delle questioni trattate, potrà ammettere che il diritto di assistenza alla spedizione della causa *in lire cinque*, sia aumentato di 5 o 10, ed anche di 15 lire, avendo riguardo alla condizione delle parti. »

Sicchè tutto è preveduto dalla legge esistente, colla quale mettendo in armonia questa che discutiamo, io aveva fin da ieri presentato al banco della Presidenza il mio emendamento al capoverso dell'articolo 2, il quale essendo nel concetto identico a

quello che oggi propone la stessa Giunta, per deferenza alla stessa, lo ritiro, tenendo fermo alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare alla Camera.

OLIVA, *relatore*. La Commissione nella sua maggioranza ha proposta la formola emendata, sulla quale si è discusso finora.

Il relatore deve fare astrazione da ogni sua opinione personale espressa nel seno della Commissione, e che egli possa mantenere ancora, e adempire soltanto alla sua funzione di relatore, esprimendo le opinioni che hanno prevalso nella maggioranza. Serva questa dichiarazione a spiegare qualche divergenza di voto che potesse avvenire nelle successive votazioni della Giunta, in presenza della Camera.

Ciò premesso, esprimendo sempre il sentimento della Giunta nella sua maggioranza, io devo dichiarare che essa non può accettare alcuno degli emendamenti, e sta ferma alla formola che ha proposta quest'oggi, e che viene accettata anche dall'onorevole ministro. Le ragioni di questa sua deliberazione sono in gran parte state già esposte, specialmente dall'onorevole Samarelli, in quanto l'onorevole preopinante rispondeva alle osservazioni dell'onorevole Camerini, e possono servire anche di risposta a quelle dell'onorevole Paternostro, l'uno e l'altro associati nella stessa proposta.

Infatti è verissimo che, senza bisogno di ulteriore indicazione, quando si parla della natura dell'atto, si deve necessariamente fare riferimento alla legge vigente in materia di tariffa giudiziaria, la quale indica e dice esplicitamente quale sia il criterio con cui si debba procedere alla diversificazione fra l'atto del procuratore e quello dell'avvocato. Con una formola sintetica e comprensiva, la legge sulla tariffa giudiziaria ha detto: È opera di avvocato tutto quanto riguarda lo studio per la preparazione delle comparse; sono atti di avvocato le arringhe o qualunque altro ministero, al quale un avvocato possa dalle parti essere richiesto o autorizzato.

In altri termini, l'opera dell'avvocato abbraccia intellettualmente e direttivamente tutto l'ambito dell'opera del procuratore; ma nel senso che la domina come mente, mentre pel procuratore l'opera stessa si traduce come atto. Può essere quest'intervento dell'avvocato richiesto *ad libitum* dalla parte; la legge non lo richiede, non lo ritiene necessario, è facoltativo, straordinario, eccezionale; non è necessario, ordinario e voluto dalla legge, come quello del procuratore. La legge stessa, in materia di tariffa, traducendo poi e particolareggiando nelle sue diverse applicazioni al processo civile questo con-

retto, ha specializzato le attribuzioni proposte dal procuratore, e per le quali ad esso spetta in ogni caso un diritto di emolumento, indipendentemente dall'onorario che potesse essere dovuto all'intervento dell'avvocato negli atti medesimi per l'opera di consulente.

E non solo ha fatto questo il legislatore, nel redigere il decreto-legge in materia di tariffa, ma ha preveduto il caso in cui il procuratore in certi atti facesse qualche cosa che eccedesse in parte l'opera propria e tecnica della causa istruttoria e dell'attitazione; e quindi ha contemplato l'ipotesi in cui la comparsa non fosse fatta da un altro legale, ed in questo caso ha detto: il procuratore avrà diritto ad un aumento sulla tariffa ordinaria, e ne ha determinato la cifra. E così ha contemplato il caso in cui la disputa alla sbarra sia sostenuta dal procuratore in mancanza dell'avvocato. Ed anche in questo caso ha detto: voi, oltre al diritto che avete per l'assistenza, per la comparizione all'udienza, avete diritto ad un aumento per l'orazione che avete pronunciato, e ne fissa la cifra. E così è dell'atto di citazione. È verissimo che il legislatore stabilisce che spetta al procuratore tutta la parte sostanziale dell'atto, ma presuppone espressamente che il procuratore abbia presa lingua dall'avvocato per averne la direzione nell'andamento della causa; suppone un'altra opera la quale deve essere considerata distinta da quella della redazione dell'atto, quantunque la legge voglia che il procuratore attenda esso alla compilazione dell'atto medesimo; suppone cioè che il procuratore, prima di accingersi alla redazione dell'atto, acceda al gabinetto dell'avvocato, e assuma da lui la direzione, la economia intellettuale della causa.

Adunque, o signori, mi pare evidente che, senza bisogno di maggiore esplicazione nel testo della legge, noi, riferendoci alla legge tariffaria, possiamo rispondere perfettamente, completamente ai voti espressi dagli onorevoli Paternostro e Camerini.

In quanto poi all'aggiunta della parola *opera* a quella di *atto*, proposta dall'onorevole Paternostro, io credo che, se vogliamo stare alla terminologia giuridica, la parola *atto* ha così estesa e generale significazione da comprendere tutto quanto colla parola *opera* si credesse d'indicare: *atto* è una parola ampiamente comprensiva che nel significato giuridico tutto abbraccia, qualunque opera, servizio o ufficio che potesse essere adempiuto dal procuratore e dall'avvocato. Dunque sarebbe un pleonasma, un'espressione superflua che nulla aggiungerebbe di perspicuità alla legge, e forse potrebbe dare luogo ad una serie di ambiguità, di dubbi che, come tutti

sanno, sono la rovina delle leggi e della loro interpretazione.

Quindi, per queste considerazioni, noi preghiamo l'onorevole Paternostro di voler ritirare la sua mozione, inquantochè non gioverebbe anzi osterebbe al medesimo concetto che egli si propone.

Resterebbe la proposta dell'onorevole Romano.

Io comprenderei una mozione in questo senso, che cioè eliminasse qualunque questione si potesse fare circa alla misura degli emolumenti, rimandando tutto ciò che riguarda queste questioni alla legge in materia di tariffa, perchè forse sarebbe questo un modo di eliminare il dissidio attuale.

Ma se non si fa una mozione di questo genere, del rinvio di questa questione tariffaria alla legge relativa alla tariffa, io non comprendo la formola dell'onorevole Romano, la quale, se non m'inganno, consiste nell'aggiungere dopo le parole *la natura dell'atto*...

**PRESIDENTE.** « Secondo la natura del patrocinio e dell'attuale tariffa. »

**OLIVA, relatore.** In quanto al riferimento all'attuale tariffa, esso, senza bisogno di esprimerlo, è implicito; è legge che esiste contemporanea all'altra; poichè egli è manifesto per sè che le leggi si completano fra loro, per l'interpretazione e per l'applicazione delle medesime.

La menzione proposta dall'onorevole Romano non servirebbe ad altro che di *pro memoria*, cosa superflua e, se non m'inganno, poco conforme allo stile legislativo.

Per queste considerazioni adunque la Giunta crede che anche la proposta dell'onorevole Romano non possa essere accettata; e quindi gli rivolge la stessa preghiera che ha fatto all'onorevole Paternostro; ed invito la Camera a venire ai voti.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Dopo che la Camera ha votato la prima parte di questo articolo, la quale sancisce il cumulo facoltativo delle due professioni nella stessa persona, per verità io crederci che potrebbe benissimo votare la seconda parte nei termini come fu espressa e votata dal Senato.

Se, cumulando le due professioni, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, mi pare chiaro che ciò debba intendersi riferibile ad una stessa causa, poichè se in causa diversa una stessa persona che esercita le due professioni, figura in una da avvocato ed in un'altra da procuratore, non v'ha dubbio che nella prima esigerà i diritti di avvocato e nella seconda quelli di procuratore.

Per questo motivo il Senato non aveva creduto conveniente di aggiungere altra spiegazione. Ma,

poichè la Commissione ha proposto che per maggior chiarezza, e per dileguare ogni dubbio, si agguingessero le parole *in una stessa causa*, o *nella stessa causa*, io manterrò ancora l'adesione che ho data a quest'aggiunta, comunque, ripeto, non mi sembri necessaria.

Debbo poi pregare gli onorevoli Samarelli, Romano e Paternostro...

**OLIVA, relatore.** L'onorevole Samarelli si è associato alla proposta della Giunta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Va benissimo. Allora pregherei gli onorevoli Paternostro e Romano a volere ritirare la loro proposta, la quale mentre tenderebbe ad introdurre maggiore chiarezza nell'articolo, potrebbe al contrario riescire cagione di incertezza. Egli è sicuro che la denominazione *di atto*, quando si tratta di giudizi, abbraccia ogni servizio che si sia prestato durante la causa. In tutto il Codice di procedura e nella tariffa giudiziaria non si trova mai la parola *opera*, ma si trova sempre adoperata la parola *atto* ed applicata ad ogni servizio che sia stato prestato dai patrocianti.

In quanto poi al riferirsi al disposto della tariffa, è certo che se si dovesse farlo, non converrebbe riferirsi alla tariffa attuale, imperocchè l'onorevole Romano sa benissimo che la tariffa può essere variata, e che anzi più di una volta ne fu chiesta la riforma, ed il Governo dovrà fra non molto proporre al Parlamento la modificazione.

Quindi bisognerebbe riferirsi alle disposizioni della tariffa in genere. Ma è egli necessario questo riferimento? Io credo di no, perchè le leggi si completano a vicenda. Quando voi parlate della natura di un atto, e ne parlate in relazione all'onorario al quale quest'atto può dar luogo, naturalmente il giudice non potrà desumere le norme relative se non che dalla tariffa.

E qui farò un'ultima osservazione, cioè che essendo nella tariffa previsti alcuni atti che possono essere fatti in pari tempo e dall'avvocato e dal procuratore in modo diverso, così deve essere bene inteso che chi farà quest'atto non riscuote che un solo diritto, in guisa che il diritto maggiore assorba il minore.

Ma come si determinerà la natura dell'atto? Come si deciderà se esso sia piuttosto un atto dell'avvocato che del procuratore?

Se l'atto contiene elementi propri alle funzioni del procuratore, come sono le esposizioni di fatti, la produzione e l'analisi di documenti, allora si dirà che l'atto è proprio del procuratore, ed il giudice ammetterà la riscossione del diritto di procura-

tore, e non mai la riscossione del diritto di avvocato. Se invece la comparsa contiene lo sviluppo di una tesi giuridica, dei ragionamenti legali, se, in una parola, contiene elementi i quali non possono emanare che dalla dottrina del giureconsulto, allora il giudice riterrà l'atto come proprio dell'avvocato e ammetterà l'onorario dell'avvocato.

Fatta questa dichiarazione, io prego la Camera a volere accettare la proposta della Commissione.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Siccome siamo d'accordo nella sostanza, non faccio questione di parole e per facilitare, io, d'accordo coll'onorevole Camerini, che aveva aderito alla mia proposta, la ritiro e prendo atto delle dichiarazioni della Commissione e dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romano ritira anche la sua?

**ROMANO.** Con una dichiarazione.

Quando ieri si lesse quest'articolo, io e quelli che erano su questi banchi abbiamo ravvisata una oscurità di locuzione perchè colle parole *secondo la natura dell'atto*, si poteva dubitare, nel caso di cumolazione delle due qualità, che avesse potuto la stessa persona esigere, piuttosto che la vacanza, il compenso. Ora, a scongiurare questo dubbio, aveva presentato la mia proposta, e non per altro. Ma, dietro le spiegazioni date dall'onorevole ministro e dalla Commissione, e nelle quali tutti conveniamo, essendo più sempre chiarito doversi dare all'articolo l'anzidetta interpretazione, senza più io ritiro il mio emendamento.

In quanto alla seconda parte di cui si componeva il mio emendamento, ho il dovere di rispondere all'onorevole guardasigilli per un chiarimento.

Io ben intendeva che tutte le leggi si completano e coordinano a vicenda, e che in conseguenza anche la presente legge si completa colla tariffa, ma io qui invocava la tariffa precisamente per togliere ogni possibilità di equivoco sulla diversa natura degli atti, e vieppiù far rilevare che chi accumula i due poteri non avesse potuto prendere il compenso anzichè la vacanza, e sa l'onorevole guardasigilli che ci sono anche delle vacanze di sessantacinque centesimi, mentre il minimo compenso è di lire cinquanta.

Detto questo io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ritira tutta la sua proposta.

Allora rileggo il secondo comma come è proposto dalla Commissione ed accettato dall'onorevole ministro.

« Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato.)

**SPALLETTI.** Presta giuramento.

#### ANNUNZIO DI UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LUSCIA E DI UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ENGLÉN.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro per le finanze, gli comunico la domanda d'interrogazione presentata da più giorni dall'onorevole Luscia :

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole signor ministro per le finanze intorno al fatto verificatosi a danno dei contribuenti della provincia di Brescia, come possessori di terreni, i quali furono chiamati a contribuire in ragione di centesimi 27.70023235 pel corrente anno 1874, mentre l'aliquota del precedente anno 1873 era di centesimi 26.58540411, fatto che aumenta l'imposta sui terreni di essa provincia per lire 118,468 13, e del quale non potè essere data ragione alcuna dalla locale autorità di finanza. »

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Prego l'onorevole Luscia di permettermi che io gli risponda sabato 28 corrente. Essendo assegnate a quel giorno altre interrogazioni, potrò così rispondere a tutte prima che la Camera sospenda le sue tornate.

**PRESIDENTE.** Aderisce l'onorevole Luscia?

**LUSCIA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro delle finanze, l'onorevole Della Rocca ha testè fatto istanza onde piacesse alla Camera determinare il giorno in cui debba essere posta in discussione la mozione presentata dall'onorevole Englen, come conseguenza di un'interpellanza che egli aveva diretta al ministro per le finanze, relativa al trattamento fatto agli espercettori nelle provincie meridionali.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non oso dire di metterla in discussione lo stesso giorno, perchè è una mozione molto grave e per la quale non possiamo limitarci ad una domanda e ad una risposta. Questa mozione darà luogo ad un vero dibattimento. Io dunque non oso di fissare il sabato, poichè potrebbe non terminarsi in quel giorno.

D'altra parte, per dire il vero, la Camera ha fissato così inesorabilmente che il primo giorno che si raduna si discuteranno i provvedimenti finanziari, che io, in questo momento, non saprei fissare un giorno,

a meno che non si contentassero di discuterla sabato prossimo.

**DELLA ROCCA.** No, no!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Allora pregherei la Camera di riservarsi a determinare il giorno dopo le vacanze.

**DELLA ROCCA.** Io proporrei che si facesse la discussione dopo i provvedimenti finanziari.

**PRESIDENTE.** Osservo che vi sono altri argomenti messi all'ordine del giorno dopo il 14.

Del resto può riservarsi a fare la sua proposta dopo che la discussione dei provvedimenti finanziari sia esaurita.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non ho difficoltà a dichiarare fino d'ora che, quando l'onorevole Englen o l'onorevole Della Rocca per lui, al ripigliarsi delle tornate proporranno di trattarla subito dopo i provvedimenti finanziari, io, se la Camera consentirà, non avrò difficoltà ad aderire che così si faccia.

**DELLA ROCCA.** Va bene; allora restiamo intesi così.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE IN CORSO.

**PRESIDENTE.** « Art. 3. Per assumere il titolo e per esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore è necessaria la iscrizione nell'albo, formato secondo le disposizioni della presente legge.

« Chi esercita ambedue le professioni deve essere iscritto nell'albo dell'una e dell'altra. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La differenza tra l'articolo della Commissione e quello del Ministero è minima.

**OLIVA, relatore.** Non c'è differenza.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La differenza è che la Commissione vorrebbe aggiungere le parole « di avvocato e di procuratore » dopo la parola *professioni* contenuta nel capoverso; ora, io non credo conveniente che si abbiano ad indicare ripetutamente queste due professioni. Domando alla Camera di quali professioni può parlare questa legge. Non può parlare che di queste due.

Per conseguenza, ad evitare questa ripetizione in tutta la legge, mi pare che ci possiamo contentare dell'espressione « le due professioni » in modo determinato, imperocchè non si può trattare che delle due professioni che formano argomento della legge.

**OLIVA, relatore.** Io debbo unicamente dichiarare che la Commissione non fa questione sopra questo terzo articolo. Non si sa nemmeno perchè sia stato stampato estesamente. È stato un errore tipografico più che altro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** È per un riguardo al Senato.

**PRESIDENTE.** Dunque pongo ai voti l'articolo 3 del Ministero.

(È approvato.)

« Art. 4. Presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale civile e correzionale avvi un collegio di avvocati, composto di tutti quelli che sono iscritti nell'albo contemplato nell'articolo seguente.

« Dove però il numero degli avvocati esercenti non arriva a sei, essi sono iscritti nell'albo esistente presso il collegio più vicino, e ne fanno parte.

« Non vi è che un solo collegio ed un solo albo per gli avvocati esercenti presso la Corte d'appello e il tribunale civile e correzionale avente sede nella medesima città. »

Pongo ai voti questo articolo.

**BARAZZUOLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BARAZZUOLI.** A me pare che colla proposta ministeriale noi moltiplichiamo oltre il bisogno questi collegi di avvocati e questi Consigli dell'ordine.

Secondo l'articolo 4, presso ogni Corte d'appello e presso ogni tribunale civile c'è un collegio di avvocati quando vi siano almeno sei avvocati, e un Consiglio dell'ordine quando in ciascun collegio il numero degli avvocati sia almeno di quindici. Con questa proposta noi non avremo nè dei collegi, nè dei Consigli dell'ordine seri.

È il caso di dire: *multiplicasti gentem sed non magnificasti laetitiam.*

Che cosa volete voi fare di un collegio composto di 7 avvocati? Che rappresentanza importante, autorevole può avere un Consiglio d'ordine composto

15 avvocati, il quale potrà essere formato sempre dei soliti, imperocchè quando gli avvocati non hanno cinque anni di servizio non possono far parte del Consiglio dell'ordine? Datemi un collegio in cui la metà degli avvocati non abbia ancora cinque anni di servizio, e voi avrete necessariamente sempre le stesse persone alla rappresentanza.

Inoltre non potrà vivere decorosamente questo collegio, imperocchè ogni collegio, ogni Consiglio dell'ordine ha delle spese, degli impiegati retribuiti, fa acquisti di libri. Ma, buon Dio! il collegio avrà sempre le casse vuote con un Consiglio dell'ordine composto di 16 o 17 avvocati, e così di tanto pochi contribuenti.

Diminuiamo quindi il numero dei collegi se vogliamo fare una cosa seria e corrispondente alla dignità della professione, e non moltiplicare all'uso del medio evo, oltre il bisogno, od oltre misura, queste corporazioni.

Se vogliamo fare una cosa decente, a me sembra che questi collegi di avvocati li dobbiamo stabilire soltanto presso le Corti di appello; allora questo collegio sarà numeroso, allora vi saranno le illustrazioni del foro, allora vi sarà libertà di scelta in coloro che debbono rappresentare il corpo degli avvocati addetti a quella Corte, allora questo collegio di avvocati avrà i mezzi per sostenere le spese che sono necessarie.

Io faccio parte del Consiglio di disciplina della Camera degli avvocati presso la Corte d'appello di Firenze, e per esperienza so quali spese occorrono, so quali affari vengano continuamente, so come occorra sempre provvedere all'acquisto di libri, e, a dir vero, spesso siamo in acque basse, benchè il numero degli avvocati sia considerevole.

E voi volete fare un collegio d'avvocati, un Consiglio d'ordine composto di 12, di 15 membri? Questo sarà sempre un corpo minuscolo che non corrisponderà per nulla allo scopo della legge e alla ragione per la quale queste corporazioni vengono istituite. Quindi, qualora l'onorevole guardasigilli e la Commissione non dissentissero, io proporrei che noi restringessimo il numero di questi collegi d'avvocati e di questi Consigli d'ordine alle Corti d'appello.

**SAMARELLI.** Quest'articolo indubitatamente ha uno scopo che tiene alla dignità del foro più che ad altro. È necessario che questi collegi di avvocati possano adempiere all'ufficio loro, ed allo scopo pel quale sono istituiti, colla maggiore efficacia. Per conservare la dignità propria, è mestieri che esercitino sul foro la maggiore vigilanza per lo esatto adempimento di un ufficio così nobile ed indipendente, qual è quello di ciaschedun avvocato.

Nelle provincie meridionali noi abbiamo, a cagione d'esempio, la Corte d'appello di Napoli da cui dipendono tribunali molto lontani, come sono quelli di Melfi, di Matera, di Lagonegro, a moltissime miglie di distanza. Il collegio di disciplina istituito solo presso la Corte di Napoli, come farebbe ad esercitare la vigilanza ed ogni altra ingerenza verso il ceto degli avvocati residenti presso tribunali così lontani?

Abbiamo la Corte d'appello di Trani, dalla quale dipendono fra gli altri i tribunali di Lecce e di Taranto. Che vigilanza potrebbe esercitare il Consiglio degli avvocati di Trani su quelli di Lecce o di Taranto?

Io quindi mi compiaccio del discentramento che s'introduce pei collegi degli avvocati, dal quale mi riprometto positivi vantaggi; ma non intendo bene la obbiezione che fa l'onorevole mio amico Baraz-

zuoli circa il numero degli avvocati esercenti. Anche tre soli possono costituire un collegio, il quale anche in un tribunale ove è assai limitato il numero degli avvocati, potrà utilmente adempiere il suo Ministero, che consiste principalmente nel conservare il decoro e la dignità del piccolo foro, tenendolo disciplinato.

Accetto dunque ben volentieri il sistema proposto dal ministro ed approvato dalla nostra Giunta, che consiste nello stabilire presso ogni Corte d'appello ed ogni tribunale un collegio di avvocati; e riconosco che si faccia eccezione nel solo caso in cui il numero degli avvocati esercenti sia troppo ristretto: impera allora la necessità delle cose.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fossa ha la parola.

**FOSSA.** Io non ho domandato la parola, ma se mi fosse permesso aggiungerei solo che appoggio la proposta dell'onorevole Barazzuoli.

**PRESIDENTE.** Onorevole Barazzuoli, formoli la sua proposta.

**BARAZZUOLI.** Qualora la Commissione ed il Ministero fossero d'accordo, la formolerò; ma se non vi è l'accordo, non voglio far perdere il tempo alla Camera con una proposta la quale non serva ad uno scopo pratico.

**OLIVA, relatore.** La Commissione apprezza grandemente le osservazioni fatte dall'onorevole Barazzuoli, e ritiene che sia conforme alla logica della legge, ed alla dignità stessa degli avvocati a cui si vuole provvedere, che i collegi siano costituiti in guisa da offrire anche col numero dei loro componenti quelle garanzie che loro si chiedono.

Se non che parrebbe alla Commissione che, oltre al sistema proposto dall'onorevole Barazzuoli, ce ne sarebbe un altro il quale potrebbe provvedere allo stesso scopo, e sarebbe quello di stabilire per la composizione dei collegi un *minimum* più elevato di quello che nel presente progetto si propone.

Ora, il progetto che si discute prescrive il numero di sei, come numero *minimum* per la costituzione del collegio; io credo che si potrebbe elevare il numero a quindici, così si verrebbe in conclusione ad ottenere lo scopo a cui l'onorevole Barazzuoli tende. Imperciocchè, nella sede dei tribunali di prima cognizione, è difficile che si riscontri quel numero di quindici avvocati che basti a costituire un collegio; per conseguenza saranno necessariamente portati dalla forza delle cose ad aderire al collegio che sedesse presso la sede della Corte di appello. Dunque io credo che praticamente i due sistemi tendano allo stesso scopo, e lo raggiungano egualmente. Se in questo senso l'onorevole Barazzuoli volesse modificare la sua proposta, per parte della Commis-

sione non vi sarebbe difficoltà, e spererei che non ve ne sarebbe per parte del Ministero.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La proposta che è stata fatta dalla Commissione parmi che sia degna dell'attenzione e del favore della Camera.

Io riconosco il peso delle osservazioni fatte dall'onorevole Barazzuoli nel senso di non ammettere l'esistenza dell'ordine, laddove il numero sia così esiguo che non offra nemmeno gli elementi necessari per costituire seriamente il collegio, e quindi il Consiglio di disciplina. Riconosco che, quando è ristretto il numero degli avvocati esercenti presso una sede giudiziaria, non è possibile nemmeno di attendersi un serio adempimento delle gravi funzioni che sono deferite al collegio ed al Consiglio di disciplina, perchè voi comprendete che, quando vi ha poche persone, suole nascere fra esse una tale domestichezza da rendere difficile assai e durissimo l'esercitare in qualche caso l'azione disciplinare.

Ora io credo che egli possa tenersi contento della proposta che venne fatta dalla Commissione, alla quale io sarei pure disposto di associarmi. E voglio anche sperare che l'onorevole Samarelli, il quale ha ragionato in un senso affatto opposto, in favore cioè del progetto come sta scritto, si persuaderà della convenienza di ammettere questa modificazione nel sistema del progetto; ed allora la Camera potrà con maggiore sicurezza votare questa disposizione dell'articolo 4.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone di sospendere quest'articolo?

*Voci dal banco della Commissione.* No, no!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** A me pare che il numero di quindici proposto dalla Commissione sia da accettarsi.

**OLIVA, relatore.** La Commissione propone che in questo comma, invece di *sei*, si dica *quindici*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Barazzuoli aderisce a questa proposta?

**BARAZZUOLI.** La proposta conciliativa presentata dalla Commissione, conducendo allo scopo cui io mirava, non ho ragione d'insistere nella mia proposta e accetto l'emendamento della Commissione.

**SAMARELLI.** Io pure debbo consentire, perchè la proposta non turba il sistema del discentramento ed indipendenza di ciascun foro, che ho accettato con favore.

Lo stesso ministro fa istanza che sia modificato il capoverso dell'articolo 4 scritto nel suo progetto di legge, stabilendo, che non vi sia luogo a costituire il collegio degli avvocati nei tribunali presso cui il numero degli avvocati esercenti non oltrepassi

il numero di quindici. Io avrei proposto dieci; ma non insisto.

**PRESIDENTE.** Allora il secondo comma sarebbe modificato come segue:

« Dove però il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso il collegio più vicino di cui fanno parte. »

Pongo ai voti l'articolo 4 così modificato...

**TEGAS.** Se permette, domanderei la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TEGAS.** Che cosa s'intende per il collegio più vicino? Quale sarà dei collegi vicini che assorbirà l'altro? A me pare che le cose non siano bene spiegate. Sarà il collegio che avrà maggior numero d'avvocati che assorbirà quello che ne ha minor numero? Io credo che in pratica questo sistema produrrà inconvenienti; per conseguenza io sarei stato più disposto ad accettare il sistema che non costituisce l'ordine degli avvocati che nei luoghi in cui vi è il numero di quindici o più; poichè negli altri non può avere nessun risultato pratico ed utile.

L'ha detto anche l'onorevole ministro, che quando si tratta di un piccolo numero d'avvocati, è difficile che da uno si possa esercitare una certa autorità sugli altri, e che queste elezioni dei Consigli si possano fare in un modo serio e conveniente. Io credo che sorgeranno gravi difficoltà, tanto più che non si sa come potrà un collegio di un circondario vicino esercitare una vigilanza sull'altro.

Chi conosce i nostri circondari sa che in moltissimi tra essi, sebbene vicini fra loro, non vi sono rapporti di nessun genere. Le giurisdizioni giudiziarie non hanno rapporto alcuno colle sfere economiche e commerciali. Per conseguenza, anche da questo lato io credo che l'adozione condurrebbe a gravi difficoltà.

Prendo poi quest'occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa istituzione dell'ordine degli avvocati; e se qualcuno fosse sorto a proporre la soppressione di questo capo terzo, io l'avrei appoggiato, non osando di proporla io stesso per la poca mia autorevolezza, e perchè ho veduto che, tanto la Commissione quanto il Ministero, come la maggioranza della Camera, volevano questa legge.

Il progetto poi della Commissione non ha alcuna utilità pratica, giacchè dà a questo collegio il carattere di un'associazione libera: la Commissione toglie quasi ogni ingerenza che possa avere l'autorità giudiziaria in questa istituzione, come l'ha in

altri luoghi. Quest'associazione libera, dove se n'è riconosciuta l'utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perchè io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll'uso dell'attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi.

Io per verità non veggio in questo che l'imitazione di un'istituzione francese e nulla più; istituzione che in Francia è stata abolita dalla Costituente, e che poi risorse dopo molti anni, credo, nel 1830. E quantunque io abbia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non credo che quest'istituzione abbia potuto influire sulla sua gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenienti, sia per la libertà dei giovani avvocati, sia per considerazioni politiche: poichè è facile che simili istituzioni in un grande paese devino ed acquistino un'influenza, che non debbono avere, massime che ne potrebbe nascere un antagonismo colla magistratura giudicante, i cui effetti potrebbero essere deplorabili.

Dall'altro lato non so ravvisare una grande utilità in quest'istituzione. Io appartengo alle antiche provincie, e credo che il foro di quelle provincie sia all'altezza di quello di tutte le altre parti d'Italia, senza che mai sia esistita nessuna simile associazione.

Io trovo necessario il collegio dei procuratori, perchè, come diceva l'onorevole ministro, il procuratore è un ufficio pubblico, è il *dominus litis*, possiede tutte le carte e i documenti delle parti, insomma ha una seria responsabilità.

È necessario che vi sia una grande guarentigia sì verso le parti che verso lo Stato per l'esercizio di queste funzioni; è necessario che al procuratore sieno imposte garanzie sicure per obblighi precisi, che vi sia un Consiglio di disciplina, il quale eserciti una severa sorveglianza sotto quella della magistratura. Questo si comprende perfettamente, ma non ha nulla di comune con la posizione dell'avvocato, la quale è tutt'affatto libera e facoltativa, perchè la parte può servirsi o no di un avvocato, che deve restringersi ad atti, i quali non hanno nessun carattere preciso ed obbligatorio, ma la prestazione di un'opera elevata, di un consiglio saggio e ponderato, il quale non può disciplinarmente valutarsi e apprezzarsi o condannarsi, non andare insomma soggetto a tutta quella responsabilità, cui

necessariamente deve incorrere la funzione di procuratore.

Queste riflessioni sono il ricordo della professione d'avvocato, che mi rammento sempre con orgoglio di avere in altri tempi esercitata. Io credo, con questa disposizione, vulnerato il principio di libertà, e non mi sembra che un'imitazione dallo straniero.

La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l'interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d'arbitrio; un edificio artificiale che non serve nè al progresso della scienza, nè all'utile sociale. Per conseguenza, coll'onorevole De Portis e forse coi pochi altri, voterò contro questo articolo. Ma se poi la Camera crede di adottarlo, io domando che adotti almeno un temperamento, onde non si vengano a provare inconvenienti maggiori, massime nei piccoli centri. Nei grandi questo provvedimento non farà cattivo effetto, perchè ivi queste associazioni libere, come a Milano, già prosperano, sebbene non regolate per legge; ma nei piccoli centri possono recare degli inconvenienti, massime se vi sono pochi avvocati, per quei rapporti forzati che si vorrebbero stabilire tra i vari centri, i quali, ove non esistono, la legge non può creare. Quindi ne verranno delle perturbazioni, col rischio d'offendere l'indipendenza personale, o l'autonomia delle località, o le loro più o meno vive suscettività, ed anche il bene pubblico.

Signori, io mi preoccupo più dell'interesse generale, che di quello dei procuratori e degli avvocati; e l'interesse generale sta specialmente nella buona ed economica giustizia delle piccole località. Non bisogna dimenticare che con questo articolo 4 noi veniamo a creare nientemeno che 340 associazioni; chè tale è il numero dei tribunali di circondario. Ora, sebbene sembri questa una disposizione che non può incontrare ostacoli pratici, pure testè avete sentito dall'onorevole Barazzuoli, che si tratta della spesa di locali d'ufficio, di conseguente imposta sugli avvocati, che si tratta di Consigli di disciplina, e via dicendo. Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Varè.

Vorrei però che la discussione non uscisse dai limiti dell'articolo, e non si rientrasse nella discussione generale, altrimenti sarà impossibile di venire al fine di questa discussione.

VARÈ. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VARÈ. Su ciò che ha osservato l'onorevole Tegas.

Quello che vado a dire in risposta all'onorevole Tegas ha poi una conclusione pratica per questo articolo 4 già votato.

Credo che l'onorevole Tegas abbia detto delle cose molto giuste e molto serie, ma che ne abbia esagerata l'importanza.

Se quella costituzione di quell'ordine dovesse avere unicamente l'intento al quale egli ha accennato, e se si trattasse di costituire quasi una specie di corporazione alla foggia antica, io sarei perfettamente dell'avviso suo, e mi opporrei in nome dei principii della moderna società. Ma sono d'avviso che alcuno dei doveri dell'avvocato e dei servizi che interessano al pubblico, più facilmente sarà adempiuto allorquando vi sarà costituito un nucleo intorno al quale tutti possano essere congiunti.

Ricordo tra le altre cose una che a me pare principalissima, cioè l'ufficio degli avvocati di prestare il loro patrocinio gratuito ai poveri; quest'ufficio degli avvocati sarà di certo meglio distribuito fra coloro che ponno prestarlo, e meglio sarà conseguito lo scopo, che è eminentemente sociale e morale, quando gli avvocati saranno congiunti per modo che le forze di chi può prestare l'opera e le forze di chi può prestare il consiglio siano tra loro armonizzate e coordinate. Ricordo che il decreto-legge del 6 dicembre 1865 sul patrocinio gratuito dei poveri ha già nell'articolo secondo stabilito che per le cause civili l'ammissione al beneficio dei poveri avvenga per mezzo di una Commissione composta di un membro del corpo giudicante del tribunale o della Corte o di un antico magistrato, di un funzionario del Ministero pubblico e del presidente della Camera di disciplina degli avvocati. Chi scriveva quel decreto, con tale espressione voleva dire ciò che adesso si intende per *Consiglio dell'ordine*, od in sua assenza o mancanza, da un avvocato patrocinante da lui delegato e nominato dal primo presidente della Corte.

Questa nomina, se non avviene da parte della rappresentanza degli avvocati, avviene per parte della magistratura; e ciò appunto si verifica nelle antiche provincie ricordate dall'onorevole Tegas. Questa Commissione poi fa un doppio ufficio, cioè due uffici, che bisogna tenere ben distinti. Fa l'ufficio di *ammettere* la causa al beneficio del gratuito patrocinio, ciò che importa anche esenzione dall'obbligo di presentare gli atti in carta bollata, ed importa anche sospensione dal pagamento delle tasse giudiziarie. Ma poi, oltre a questa ammes-

sione, fa anche la *destinazione* dell'avvocato che deve patrocinare.

Io credo che più opportunamente avverrebbe se la destinazione dell'avvocato il quale debba patrocinare si facesse in famiglia.

E, per quanto io sia d'accordo coll'onorevole Tegas che non bisogna andar a cercare molto gli esempi in altri paesi, credo che quando altri fanno cose per bene, sia opportuno di seguire la stessa via. Senza avere nessuna voglia di imitare le istituzioni francesi, ed anzi facendo professione di desiderare che la legislazione italiana sia improntata a principii originali nostri, pure io credo che questo, per la buona prova che ha fatto in Francia, possa essere imitato da noi.

Là i giovani avvocati stanno intorno ai vecchi; i giovani fanno le loro prime prove e si fanno conoscere dal pubblico col patrocinare le cause dei poveri, giovandosi continuamente del sapere, dei consigli, degl'indirizzi di quelle persone più provette le quali siedono nel Consiglio dell'ordine.

La distribuzione delle difese gratuite avviene secondo le varie attitudini, perchè appunto in famiglia tra gli avvocati si conosce quali si destinano per proprio istinto, e consultate le proprie attitudini, piuttosto alla difesa civile che alla difesa penale, piuttosto alla commerciale che alla civile. E non solo le attitudini, ma si osserva anche una certa giustizia nella distribuzione e si ha riguardo all'importanza della causa, e a ciò che essa richiede.

Ora, io non vorrei che, diminuendo di troppo il numero dei Consigli, si rendesse difficile questo speciale ufficio della rappresentanza dell'ordine.

Mi era proposto di presentare un articolo aggiuntivo che verrebbe dopo l'articolo 25, e fino adesso non ne aveva parlato che a qualcheduno in confidenza. Ma poichè si presenta l'opportunità, annunzio che dopo l'articolo 25 e prima dell'articolo 26, dove si riassumono le attribuzioni del Consiglio dell'ordine, ho pensato di fare una proposta formale, perchè il rappresentante del Consiglio dell'ordine entri nella Commissione che è destinata ad esaminare le domande per ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, e perchè la destinazione del difensore gratuito, tanto per le cause civili quanto per le cause penali, sia attribuita al Consiglio dell'ordine. Sarà forse opportuno che io abbia accennata questa idea, perchè essa può influire anche sull'opinione che i singoli deputati si faranno rispetto al numero dei Consigli. Con la mia proposta infatti sarebbe molto desiderabile che in ogni sito dove ci potessero essere delle difese si trovasse anche il Consiglio incaricato di dispensarle.

VIARANA. Io desidererei una spiegazione che l'onorevole relatore potrà dare.

Io domanderei che venga ben precisato che cosa s'intende con le parole *presso il collegio più vicino*, perchè possono interpretarsi in diversi modi: s'intende più vicino geograficamente, o più vicino per facilità di comunicazioni?

Ci può essere difficoltà di andare in un luogo anche vicino, perchè vi siano comunicazioni mancanti o imperfette, ed invece si può andare più facilmente ad un luogo anche lontano che sia avvicinato da una via ferrata. Così pure ci può essere un collegio più vicino per terra e un altro più vicino mediante comunicazione per acqua, e può anche essere che il collegio più vicino appartenga alla giurisdizione di un'altra Corte d'appello, per cui io credo che non sarebbe male a dire: « essi sono iscritti nell'albo esistente presso un collegio vicino, che sarà determinato dalla Corte d'appello. »

In questo modo la Corte potrebbe provvedere anche ad altre considerazioni, per esempio, di unire fra loro quei luoghi fra i quali si verifica maggiore massa di affari ed interessi, anche nel caso che non fossero precisamente i più vicini.

Io espongo queste cose solo per togliere dei dubbi che potrebbero nascere dal lasciare le parole così come stanno.

DELLA ROCCA. (*Della Commissione*) Io credo che la significazione delle parole *più vicino* dipenda dal consultare l'itinerario secondo la distanza chilometrica, e così si giudicherà se un tribunale è più vicino o più lontano dall'altro.

Ma intorno a ciò l'onorevole relatore darà più ampi schiarimenti a coloro che hanno mosse difficoltà in proposito.

Io mi permetto solamente di sottomettere poche osservazioni all'indirizzo dell'onorevole Tegas, il quale ha sollevata una questione che, si può dire, abbraccia tutta la legge. Egli ha detto: queste rappresentanze degli avvocati o sono inutili o sono una specie di inceppamento alla libertà; per conseguenza bisogna eliminarle.

Ma io fo riflettere all'onorevole Tegas che il presente progetto di legge stabilisce, nè poteva farne a meno, le condizioni secondo le quali si può essere ammessi nell'albo degli avvocati; stabilisce il caso in cui si possa e si debba essere cancellati; stabilisce i doveri nonchè i diritti rispettivi.

Ora, quando vi è una classe di persone che si chiamano avvocati i quali, si voglia o non si voglia, concorrono all'amministrazione retta della giustizia, e sono un aiuto indispensabile per la magistratura, perciò occorre una rappresentanza elettiva

che ne regoli l'andamento. È vero che la Camera ha eliminata l'espressione *d'ufficio pubblico*...

*Una voce.* Professione.

DELLA ROCCA... ma, ciò non ostante, si può sempre dire che l'esercizio di questa professione sia di utilità pubblica in quanto che contribuisce all'amministrazione della giustizia. È quindi d'uopo che vi sia una rappresentanza, la quale giudichi se in un candidato concorrano le condizioni richieste per l'iscrizione nell'albo, la quale giudichi se un avvocato iscritto nell'albo debba esserne cancellato, la quale giudichi se chi vi è iscritto, disimpegni il suo ministero nell'interesse della società, nell'interesse dei particolari, nel riflesso del decoro dell'ordine. Quindi l'istituzione della rappresentanza dell'ordine anzichè essere una cosa superflua e contraria alla libertà, mi pare cosa molto consona alla libertà ed alla dignità dell'ordine, tanto più che all'elezione di questa rappresentanza concorrono tutti i componenti dell'ordine in un modo libero e soddisfacente. D'altra parte egli è vero che la Camera non ha creduto doversi considerare l'avvoceria come l'esercizio d'un ufficio pubblico, ma pure in alcuni casi è un vero ufficio pubblico, un *munus publicum*.

Infatti l'avvocato officioso, colui che, buon grado, malgrado è destinato ad assumere la difesa di un infelice che è sfornito di difensori, non disimpegna forse un ufficio pubblico, un ufficio altamente umanitario senza di cui l'amministrazione della giustizia non potrebbe funzionare? Colui il quale, come faceva pure osservare l'onorevole Varè, in via civile deve assumere la difesa dei poveri, colui il quale esercita il gratuito patrocinio, non disimpegna un ufficio pubblico umanitario nell'interesse della società?

In alcune disposizioni di legge l'avvocato non è considerato come un ufficiale pubblico, essendo punito diversamente dagli altri cittadini se per poco s'allontana dal retto adempimento dei suoi doveri? Se un avvocato, ad esempio, pubblica per fine di nuocere, i segreti che ha conosciuti per ragione del suo ufficio, ne risponderebbe severamente. L'avvocato non può essere costretto a far testimonianza intorno a quello che sa per ragione del suo ufficio; l'avvocato non può contemporaneamente prendere le difese d'una persona e del suo avversario.

Nel Codice vi sono altre disposizioni le quali considerano l'avvocato in modo speciale; di maniera che si può dire che l'insieme della legislazione reputa questa professione come un complemento, come una parte integrale dell'amministrazione della giustizia. Ebbene, se tutto ciò è vero, è necessario che vi sia una rappresentanza. Non si può far rima-

nere questa classe numerosa, in balia, dirò così, del caso, ovvero stabilire in questa classe un'ingerenza di un'altra classe diversa della società, di altri pubblici ufficiali, perchè in questo modo, se ne lederebbe quell'autonomia e quella indipendenza che sono necessarie per la libera esplicazione dei diritti della professione.

Per le quali considerazioni io credo non si possa fare a meno d'istituire questa rappresentanza dell'ordine. E laddove si andasse nella serie delle considerazioni espresse dall'onorevole Tegas, una gran parte, o quasi tutto questo progetto di legge, non avrebbe più ragion d'essere.

Io avrei compreso che l'onorevole Tegas, nella discussione generale, avesse svolte le sue considerazioni, perchè allora si sarebbe potuto decidere, sopra una sua proposta, se si dovesse passare o no alla discussione degli articoli. Ma una volta che, venendo alla discussione degli articoli, si sono accettati i concetti ispiratori del presente progetto di legge, io non trovo veramente opportuno che, sopra un singolo articolo, si vengano a far trasparire delle idee e delle considerazioni da mandare a monte, lo ripeto anche una volta, una buona parte delle disposizioni che informano il progetto di legge.

Per le quali cose io voglio augurarmi che la Camera non consentirà alle idee ed ai concetti dell'onorevole Tegas e che accetterà l'insieme dell'articolo in discussione.

In quanto poi a quelle tali difficoltà pratiche per determinarsi quale sia il tribunale più vicino, e quale sia il numero dei componenti l'ordine che possa dar luogo all'elezione di una rappresentanza, tutto questo forma oggetto delle definitive considerazioni che sommetterà alla Camera l'onorevole relatore.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non mi aspettava davvero che l'onorevole Tegas, che fu sempre uomo di principii liberali, sorgesse avversario assoluto della costituzione dell'ordine degli avvocati. È la prima volta, nel lungo corso che ha fatto questo progetto di legge, che si solleva questione sulla convenienza di ammettere la costituzione dell'ordine degli avvocati. Una serie di ministri, tutti appartenenti alla parte conservativa e moderata, propose e ripropose questo progetto al Parlamento, conservando sempre la costituzione dell'ordine degli avvocati, come base delle disposizioni che vi si contengono.

Discussa questa legge in Senato non è sorto un senatore ad impugnare la convenienza di stabilire l'ordine degli avvocati. Eppure, o signori, se quest'ordine dovesse veramente essere cagione di pe-

ricoli, e di disordini sociali, credete voi che in quell'altissimo Consesso, dove si accolgono i principali rappresentanti della parte conservativa, neppure uno sarebbe sorto a spiegare quelle idee di cui si è fatto difensore l'onorevole Tegas?

Ed anche io, che ho l'onore di sedere in quel Consesso, vi dichiaro francamente che pel primo non mi sarei taciuto se avessi ravvisato in questa istituzione una parte soltanto di quei pericoli esposti dall'onorevole Tegas. Ma io penso, e non mi sarà difficile il dimostrare, che l'onorevole Tegas si preoccupava di pericoli e di paure, le quali ben esaminate non hanno ragione di esistere, nè hanno valido fondamento.

Io voglio ancora sperare che egli, riflettendo meglio sopra le sue idee, si persuada che si è creato un nemico da combattere senza sufficiente ragione. Egli errava anzitutto, ripetendo l'origine dell'ordine degli avvocati dalla Francia, esponendo che noi facciamo con questa legge una delle solite imitazioni servili dello straniero. È ben più remota, e ben più antica l'origine dell'ordine degli avvocati. Se l'onorevole Tegas si compiacesse di rivolgere la sua attenzione alla storia del diritto, troverebbe, che primo Giustino imperatore costituì gli avvocati in un ordine, facendone ad un dipresso una corporazione somigliante a quella che si tratterebbe ora di costituire.

Questa corporazione passò dall'Italia nelle Gallie, ove si mantenne più costante che in Italia, perchè nei tempi di mezzo col dispotismo e il barbarismo osteggiatori della libertà, i giureconsulti furono sempre sospetti di esserne i difensori; e quindi scomparve dall'Italia ogni corporazione di giuristi. Le tracce e le tradizioni si mantennero però più costanti nelle Gallie, cosicchè nei tempi, in cui la legislazione vi fu meglio riordinata, l'ordine degli avvocati acquistò in Francia prima che in Italia la sua costituzione regolare.

Egli è vero che la Costituente ebbe il torto di confondere l'ordine degli avvocati con quella numerosa schiera di corporazioni privilegiate che furono soppresse, e di abolirle implicitamente; ma non tardò a pentirsene, e tutti coloro che scrissero in quell'epoca fanno rimprovero alla Costituente di aver commesso quell'eccesso. Infatti la Francia non tardò ad emendare quell'errore, e si riconobbe che conveniva, per dare una giusta e conveniente disciplina al corpo degli avvocati, di ricostituire quell'ordine che era stato improvvidamente e incautamente soppresso.

Egli è vero che il collegio degli avvocati trovò in Napoleone il Grande un oppositore simile all'ono-

revoles Tegas. Credette Napoleone il Grande che non conveniva mantenere l'ordine degli avvocati, e nei provvedimenti che si fecero sotto l'impero apparisce chiara la tendenza a soffocare quell'ordine.

*Una voce.* Era la paura.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non starò a spiegarvi le cause che muovevano quel Grande a combattere questa istituzione; ma molto prima del 1830 la Francia ha fatto ammenda onorevole di questa idea, che era falsa, perchè sotto il Ministero Peyronnet, nel 1822, l'ordine degli avvocati è stato ricostituito, e quello che è più, ricostituito per una ordinanza regia, e così senza nemmeno ricorrere al Parlamento, si richiamò in vita l'ordine degli avvocati, che in seguito poi, con altro provvedimento, è stato ampliato e più regolarmente ordinato.

Ma venendo alla nostra patria, noi troviamo che tutti i Governi assoluti che esistevano in Italia, se si eccettua la sola Napoli, non vollero sentire parlare dell'ordine degli avvocati.

Io non dico che a Napoli l'ordine degli avvocati sotto i Borboni avesse una esistenza vigorosa e forte, ma è certo che le tracce di quest'ordine rimasero e che in certe circostanze esso potette alzare la voce, ed allorchè si trattò di esprimere il voto al Governo, che l'abolizione della costituzione era approvata dal paese, l'ordine degli avvocati si dimostrò esplicitamente contrario, e non volle associarsi a quella dichiarazione.

**ERCOLE.** E Parma?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sicuro, anche a Parma, seguendosi da Maria Luigia gli istituti francesi in gran parte, non dirò dell'epoca imperiale, giacchè, ripeto, l'epoca imperiale era avversa a quest'istituzione, ma di un'epoca posteriore, fu colà pure costituito l'ordine degli avvocati.

Ma in generale in Italia l'ordine degli avvocati dai Governi caduti era guardato di mal occhio, perseguitato, e quindi proscritto, o per lo meno non si volle che costituisse mai una corporazione.

E poichè l'onorevole Tegas ha fatto un'allusione speciale a quella parte d'Italia alla quale io con lui mi rallegro d'appartenere, dirò quali fossero le condizioni del Piemonte.

È verissimo che in Piemonte l'ordine degli avvocati non fu mai costituito sotto l'antica monarchia e che alla magistratura era stata affidata la sovrintendenza e la vigilanza sopra l'ordine degli avvocati, ma egli è pur vero che il desiderio che si costituisse l'ordine degli avvocati si manifestò generalmente subito che furono date le franchigie costituzionali.

Ricorderà l'onorevole Tegas che fu istituita una

Commissione perchè studiasse e preparasse un progetto di costituzione dell'ordine degli avvocati, Commissione che era presieduta da quel venerando uomo che era il Fraschini, il quale più volte mi intrattenne di essa, essendo io stato allevato nel suo studio e sotto la sua scuola; e non ho mai inteso da quell'uomo, che era di principii liberali ma conservatore, manifestare la più piccola inquietudine ed il più lieve timore sopra la costituzione dell'ordine degli avvocati, che egli riguardava come una condizione necessaria a ben regolare l'esercizio della loro professione.

Ed invero, non essendosi in Piemonte dato corso al progetto che era stato preparato, perchè molte altre leggi assai più importanti sopravvennero, che cosa ne conseguì? Una condizione di cose disastrosa, la quale, se non ha prodotto inconvenienti maggiori si deve all'indole buona di quella parte d'Italia, e alle buone qualità, lo dirò pure, della classe degli avvocati. La disciplina commessa alla magistratura per il nuovo ordine di cose, venne quasi meno; e intanto attualmente chi esercita una disciplina sugli avvocati? Nessuno, perchè l'ordine degli avvocati non esiste, e gli avvocati non possono esercitare sopra di loro, in questo stato di cose, nessuna sorveglianza, nessuna disciplina, epperò anche in quella parte d'Italia vi è grande necessità di ordinare il collegio degli avvocati.

Se si vuole una disciplina, non vi sono che due sistemi i quali si possono seguire in questa riforma.

O attribuire alla magistratura l'azione disciplinare, perchè la eserciti sull'ordine degli avvocati, o deferirla agli avvocati stessi per esercitarla come una specie di giurati sopra i loro colleghi.

E qui io vi domando: l'enunciare questi due sistemi non è egli risolvere la questione? In un Governo liberale, in un Governo che si fonda sopra franchigie costituzionali, non è egli manifesto che il solo sistema che si raccomanda per la sua liberalità, è quello che costituisce la classe stessa degli avvocati giudice e regolatrice dei suoi doveri, della sua dignità e della sua disciplina? La cosa mi pare così manifesta che crederei per verità far torto a quest'Assemblea se mi distendessi più a lungo a dimostrarla.

Quindi io debbo esortare caldamente la Camera a voler ammettere la costituzione del collegio degli avvocati, e credo che in questo modo essa non esporrà il paese ad alcun pericolo, mentre invece il fare una legge sopra la professione degli avvocati, senza ammettere la costituzione dell'ordine, sarebbe un vero regresso, un passo retrivo. (*Bene!*)

**TEGAS.** Non avrei pensato che la timida enuncia-

zione di una mia opinione dovesse attirarmi una replica così eloquente come quella dell'onorevole ministro guardasigilli. Ma non avendo fatto proposta di sorta, non potrei rispondere alle argomentazioni dell'onorevole ministro, alle quali io credo che si potrebbero contrapporre alcune osservazioni. Solo mi limiterò a dire che l'onorevole ministro ha frantese le mie parole se egli ha creduto che io abbia combattuta quest'istituzione dal punto di vista dei principii conservativi, quasichè io ravvisassi in essa un pericolo sociale, un pericolo per il Governo. Io non ho inteso di combattere quest'istituzione sotto quest'aspetto; solamente ho detto che mi pareva che, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, nell'interesse stesso del decoro degli avvocati, non ravvisava la necessità di quest'istituzione, perchè io vedeva che in molti paesi le cose andavano bene, senzachè esistesse l'ordine degli avvocati.

Del resto poi io non credo che la istituzione dell'ordine degli avvocati sia in un'attinenza diretta e necessaria colle istituzioni liberali. Ed una prova la ricavo dalle parole stesse dell'onorevole ministro, il quale fece risalire quest'istituzione ai tempi in cui non si parlava di libertà come la intendiamo ora. E la ricavo tanto più dalle parole dell'onorevole ministro, inquantochè egli accennava che quest'istituzione esisteva sotto Governi che erano la negazione di Dio, come Gladstone qualificava il Governo dei Borboni; esisteva in paesi in cui non vi era neppure l'ombra di libertà.

L'onorevole ministro ha fatto cenno alle attitudini molto liberali e coraggiose che questi corpi hanno in altri tempi mantenute rimpetto ai Governi assoluti. Ed io debbo piuttosto questo attribuire all'intelligenza degl'individui che componevano quest'istituzione, che all'istituzione stessa.

Del rimanente poi, io non do alcuna importanza politica a quest'istituzione, perchè non la deve avere; io l'ho riguardata solamente come istituto giudiziario, e sotto questo punto di vista era lecito il dire, che io la credeva meno necessaria di quello che a taluno avesse potuto parere. Ma, come ho detto, non intendendo fare proposta, non voglio intrattenere lungamente la Camera sopra un'opinione, chè solo incidentalmente ho creduto di toccare questa discussione.

Del resto poi io ripeto che, secondo il progetto della Commissione, se venisse approvato, queste istituzioni non rivestono più che il carattere di associazioni indipendenti. Tutta la differenza consiste nella sanzione legislativa; ma tutte le associazioni possono fare e fanno quello che è stabilito in questa legge. Il progetto della Commissione proscrive fino

l'obbligo dell'omologazione per parte dell'autorità giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Ci verremo poi, onorevole Tegas, perchè la discussione si fa sul progetto del Ministero.

**TEGAS.** Sotto questo punto di vista io comprendo la portata del progetto, ma col progetto della Commissione io non vi veggo che una associazione, la quale potrebbe essere lasciata alla spontanea iniziativa degli avvocati colle modalità e colle norme a seconda dei luoghi che crederanno più convenienti, ed opportune, senza necessità di una sanzione della legge.

**LESEN.** Io dirò brevissime parole, senza entrare in questa prima parte dell'articolo; vale a dire, mi limiterò a parlare sul secondo comma, e per quanto riguarda il caso in cui innanzi ad un tribunale non esista un numero sufficiente di avvocati per costituire il collegio.

Amante come sono di tutto ciò che è ben certo e definito, io non saprei accettare la redazione che trovo nel progetto di legge: *collegio più vicino*, quantunque l'egregio relatore abbia già risposto che più vicino è quello che secondo la carta geografica sta meno distante...

**Voci.** Non è il relatore.

**LESEN.** Se questa risposta non è partita dall'onorevole relatore, è partita dal banco della Commissione.

Io credo che questa disposizione di legge lascerebbe aperto il campo a discussioni, a gare, a lotte fra città vicine, che si trovassero nelle condizioni a cui accenna l'articolo. Di più potrebbe darsi il caso nel quale in un circondario, dove il numero degli avvocati fosse ristretto, la possibilità di avere un collegio variasse d'anno in anno o per la morte di un avvocato o per l'introduzione d'un avvocato nuovo.

Quindi io crederei più opportuno stabilire, che quando non esiste presso un tribunale il numero di avvocati voluto per formare un collegio, debba mandarsi addirittura a far parte del collegio istituito presso la Corte d'appello.

Questa è la proposta, che a me sembra più semplice, più definita, e tale da non dar campo ad interpretazioni vaghe.

**DE PORTIS.** La proposta dell'onorevole Lesen, me le perdoni, non mi pare niente affatto ragionevole, perchè potrebbe essere che l'avvocato di uno dei tribunali, che al solito sono i più piccoli, più lontani dalla Corte d'appello, dovesse far parte di quel collegio, che per lui sarebbe il più discosto.

Io aveva sentito accennare ad un'altra proposta; che se non fosse fatta la farei (e vi accennava, se

non erro, l'onorevole Viarana), cioè che in questi casi dovesse la Corte d'appello destinare a quale dei tribunali del suo circondario dovesse essere iscritto. Credo che questa sia la proposta più ammissibile.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore ad avere presente la proposta dell'onorevole Viarana, il quale vorrebbe aggiungere queste parole: « Dove però il numero degli avvocati esercenti non arrivi a 15, essi sono iscritti nell'albo esistente presso altro più vicino collegio, che sarà determinato dalla rispettiva Corte d'appello. » (*Interruzioni*)

**OLIVA, relatore.** Giacchè viene sollevata la questione di merito, circa la convenienza o non convenienza di ordinare il corpo degli avvocati, la Commissione sente l'obbligo di dire anche essa quali ragioni abbiano determinata la sua deliberazione in proposito.

In grandissima parte queste ragioni vennero esposte dall'onorevole guardasigilli.

Ma la Commissione ha considerato la questione anche sotto un altro punto di vista, sotto quello, cioè, politico, non già nel senso che attribuirebbe a questa parola l'onorevole Tegas, ma in un senso più elevato, vale a dire, per una ragione costituzionale. Infatti la Commissione non ha potuto dissimularsi che l'esercizio dell'avvoceria, per quanto si voglia considerare libero, quando si limita alle consultazioni nel segreto del gabinetto e nei rapporti privati che passano tra l'avvocato ed il cliente, assume la veste di una funzione sociale, quando l'avvocato si presenta alla sbarra in presenza della magistratura per prendere parte alla discussione del litigio.

È verissimo che nel nostro sistema legislativo l'intervento dell'avvocato non è considerato necessario, ma semplicemente facoltativo; ma è anche vero che il suo intervento non può essere escluso, quando le parti, usando d'un diritto che loro spetta, si presentano assistite da avvocati davanti ai tribunali, o ricorrono ad essi per la direzione delle cause.

Se dunque la legislazione nostra, pur non dichiarando necessario l'ufficio dell'avvocato, non può escluderlo dall'aula del tribunale, ne viene che essa deve considerarlo come un congegno proprio all'amministrazione della giustizia; e per conseguenza, dal momento che l'avvocato fa atto di presenza, il suo intervento deve essere considerato tale qual è, vale a dire l'esercizio di una funzione sociale: egli coopera all'amministrazione della giustizia.

Questa considerazione poi si presenta più an-

cora fondata e giusta quando si tratta della difesa penale: l'avvocato, nell'assumere la difesa penale, compie un vero ufficio pubblico, il quale attribuisce alla sua persona un carattere pubblico; il difensore è allora un elemento essenziale, indispensabile del giudizio, vale a dire di quella prerogativa sociale, in cui più che in ogni altra forse si manifesta e si effettua il predominio della ragione pubblica sui privati interessi.

Noi siamo in presenza di due funzioni sociali egualmente importanti, benchè distinte; da un lato i giudici, dall'altro la difesa; ciascuna di queste funzioni sociali concorre allo stesso scopo, concorre al conseguimento di un identico fine, ma procede per vie diverse; e per raggiungere l'identico fine in modo soddisfacente agli interessi privati e al pubblico bene, bisogna che ciascuno di essi senta rispettivamente la intera coscienza, la intera padronanza della propria autonomia.

Ciò non vuol dire, o signori, che ci sia nel pensiero nostro qualche cosa di ostile o di meno rispettoso alla magistratura; anzi mi corre obbligo di dichiarare a questo riguardo e proclamare altamente che se vi è qualche cosa che a tale proposito meriti nota, si è che nella patria nostra tra la magistratura e la difesa generalmente corrono rapporti di massima deferenza e di reciproco rispetto. Per conseguenza, deve essere assolutamente escluso il sospetto che in noi prevalga un sentimento in qualche modo ostile verso l'autorità giudiziaria. La sola ragione giuridica ci ha mosso e ci muove; abbiamo voluto e creduto di uniformarci alla logica del nostro diritto pubblico.

Là dove una funzione sociale appare e si manifesta come necessario elemento della vita pubblica, la legge deve provvedere affinché quella funzione trovi il suo organo speciale, si espliciti ed agisca con indipendenza e autonomia. È questo il sistema della libertà politica, ed è questo il pensiero della Commissione, pensiero che essa ha tradotto e attuato nelle modifiche introdotte al progetto ministeriale, colle quali ha cercato di eliminare dalla economia amministrativa e disciplinare dell'ordine degli avvocati qualunque ingerimento esterno, che potesse far supporre una dipendenza o una inferiorità gerarchica dell'ordine stesso da qualunque altro potere costituito. A lato dell'ordine giudiziario, a lato del pubblico Ministero, che rappresenta presso i tribunali il potere esecutivo, sorge l'ordine degli avvocati, collettivamente rappresentato, autonomamente costituito. Egli rimane signore del suo albo, della sua disciplina, indipendente da ogni ingerenza amministrativa di altra

estranea autorità, soggetto solo alla legge comune regolatrice.

Io spero che in questa idea anche l'onorevole guardasigilli sarà per venire, e che non sarà forse difficile l'accordo tra il Ministero e la Giunta.

In quanto agli emendamenti che vennero proposti da diverse parti, dagli onorevoli Tegas, Lesen e Viarana, la Commissione non crede di poterli accettare, non crede siano tali da recare nessun miglioramento nella redazione stessa dell'articolo, mentre tutti riferiscono allo stesso concetto dell'articolo. Quello dell'onorevole Viarana poi è anche, agli occhi della Giunta, inaccettabile, perchè le appare come una inconseguenza a quel principio di autonomia al quale dianzi alludevo.

Si dice: qual è il criterio con cui determinerete le distanze?

È difficile, per non dire impossibile, in un progetto di legge di voler provvedere espressamente a tutti i fatti speciali che nell'applicazione della legge possono incontrarsi. Del resto, le parole si adoperano dal legislatore nel significato loro comunemente riservato, nè si scorge come si potrebbe sostituire al significato naturale e proprio della parola *vicino*, una perifrasi, un'altra dizione, un commento che meglio ne esprimesse il senso e il valore.

Si può censurare il sistema dal lato della convenienza, non dal lato della sua effettuabilità: il criterio per determinare le distanze non lo deve dire il legislatore. Potrebbe la Corte d'appello essere chiamata essa a decidere a qual collegio devono essere ascritti gli avvocati di una curia insufficiente per numero a costituirsi collegialmente? In tale ipotesi bisogna distinguere: o la Corte eserciterebbe in tal caso un vero atto di ingerimento amministrativo, e dovrebbe essere da voi rifiutato per le ragioni già dette; o non farebbe che un atto dichiarativo in caso di dubbio o di controversia, e in tal caso scemerebbero forse le ragioni di respingere la proposta, ma dovrebbe essa formularsi diversamente, o avere una spiegazione più rispondente a tale concetto, spiegazione che, se non erro, non venne data dall'onorevole proponente.

Rimarrebbe l'altro sistema che venne proposto, che cioè, quando venisse a mancare il numero richiesto dalla legge per poter costituire un particolare collegio, dovessero gli avvocati di quella data sede giudiziaria fare necessariamente parte del collegio avente residenza nella sede della Corte di appello.

Ma in questo caso, o signori, dovremmo prevedere l'ipotesi non infrequente al certo che si dovesse scavalcare un collegio intermedio, e non si

comprenderebbe il perchè di questa anomalia di cose. Sarebbe un disagio senza ragione portato ai privati, senza nessun vantaggio per l'amministrazione della giustizia.

Signori, la Commissione, per rispondere in via conciliativa ai diversi desiderii che vennero manifestati, converrebbe soltanto nell'aggiungere un inciso al secondo comma dell'articolo 4, e sarebbe il seguente:

Dopo le parole *più vicino* si dovrebbe aggiungere: *nel distretto della stessa Corte*; per cui l'articolo verrebbe formolato in questo modo:

« Dove però il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso il collegio più vicino nel distretto della Corte d'appello, e ne fanno parte. »

Questa sarebbe la proposta che la Commissione farebbe.

Con ciò si provvederebbe ad una maggiore determinazione del disposto di legge di cui trattasi, se pure ve n'è bisogno.

Certamente cotesta modificazione non potrebbe soddisfare a quelle altre obiezioni, le quali non sono consentanee ai criteri con cui si deve formulare un articolo di legge, e che porterebbero a caricare l'articolo di tante glosse e di tali commenti da renderlo più voluminoso esso solo di tutta quanta la legge.

LESEN. La proposta che la Commissione, per mezzo del suo relatore, ci fa di sciogliere la questione coll'aggiungere, dopo le parole: *più vicine*, queste altre: *nel distretto della medesima Corte di appello*, per verità, secondo il mio avviso, non ottiene punto lo scopo.

Queste parole: *nel distretto della Corte di appello*, si trovano già nella legge, onorevole relatore, quando nell'articolo successivo voi dite che l'albo di ciascun collegio deve essere in ogni anno omologato dalla Corte d'appello in cui è la giurisdizione.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Non è nel progetto della Commissione, è nel progetto del Ministero.

OLIVA, *relatore*. Ma c'è la comunicazione, che fa lo stesso.

LESEN. C'è la comunicazione, che fa lo stesso al mio ordine di idee.

Se noi dunque siamo d'accordo che tutti i collegi di circondario debbono far parte della Corte di appello, alla cui giurisdizione i tribunali sono sottoposti, davvero che l'aggiunta che la Commissione ci propone, lascia il tempo che trova e non toglie la difficoltà che noi facevamo. Resta pertanto la proposta tal quale io la facevo, alla quale l'onore-

vole relatore osservava che in qualche caso avverrebbe che un collegio più lontano dovesse scavalcare uno più vicino per aggiungersi a quello della Corte di appello.

Non dissimulo che anche questa è una difficoltà, ma per stabilire la vicinanza, noi non abbiamo il criterio opportuno, in quanto che quello topografico non può essere seguito dopo l'attuazione delle ferrovie, mentre l'onorevole relatore mi insegna che un luogo a cento chilometri che non abbia ferrovia è molto più distante di un altro a 400 chilometri e che abbia la ferrovia.

Del resto, il criterio della vicinanza non è poi, secondo me, abbastanza esatto perchè possa farsi entrare in una disposizione di legge.

Io pertanto prego l'onorevole relatore a mantenersi in quella buona impressione che pareva da principio avergli fatta la mia proposta, vale a dire che nel caso in cui in un circondario non si possa costituire un collegio d'avvocati, questo per disposizione di legge sarà costituito nel circondario ove esiste la Corte d'appello.

**ERCOLE.** Lo lascierei alla Corte.

**PRESIDENTE.** Onorevole Viarana, le spetterebbe la parola, ma mi pare che si potrebbe venire ai voti. La discussione è più che esaurita.

*Voci.* Sì! sì! Ai voti!

**VIARANA.** Mantengo la mia proposta per le stesse ragioni che addusse l'onorevole Lesen. C'è però una differenza tra la sua proposta e la mia. Egli vorrebbe che il collegio a cui si dovrebbero aggregare gli avvocati d'un circondario in cui non si può costituire il collegio per mancanza di numero, fosse quello del circondario ove siede la Corte d'appello, il che riuscirebbe spesso di grave incomodo per gli avvocati, stante che la Corte d'appello può trovarsi troppo distante, ed anche all'estremità del territorio di sua giurisdizione. Allora non vedrei ragione perchè non si stabilisse piuttosto un solo collegio per ciascuna Corte.

A me pare che la mia proposta eviti tale inconveniente e sciolga in modo semplicissimo le altre difficoltà risultanti dall'espressione del progetto di legge senza rimandarle, come vorrebbe l'onorevole relatore, a decisioni future, che non si sa da chi ed in che modo saranno prese. Non può, a mio avviso, esservi miglior metodo che quello d'inscrivere gli avvocati di cui si tratta presso quel vicino collegio che sarà trovato il più opportuno dalla Corte d'appello. A me non fa paura l'intervento della magistratura massime in cosa di così poco momento e nella quale non si può supporre che essa abbia viste diverse da quelle degli avvocati. Se lasciassimo

la decisione di questo punto agli avvocati stessi, daremmo facilmente luogo a gravi complicazioni ed arrischieremmo d'inserire in questa legge un nuovo germe di gare municipali e di professione il cui numero non è certo desiderabile di aumentare.

Dunque, dal momento che lo possiamo, togliamo alla legge un soggetto di difficoltà che si presenterebbero frequentemente più di quello che forse credete. Potrei citarvi molti collegi dove può nascere il dubbio cui accenno, cioè quale si dovesse ritenere essere il collegio più vicino. Per queste ragioni, trovo di dover mantenere la proposta da me formulata; e siccome l'onorevole Commissione vi si è già dichiarata contraria, perciò ora pregherei l'onorevole ministro a dichiarare se l'accetta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'unica questione che veramente è sostanziale nel primo capoverso di quest'articolo è quella che riguarda il numero degli avvocati richiesto per poter costituire il collegio, e, quanto a siffatta questione, mi pare che ci sia un accordo generale.

L'altra questione, riguardante il collegio a cui si debba aggiungere la curia che non conta un numero sufficiente di avvocati per costituire essa stessa un collegio, mi sembra piuttosto una questione di convenienza che di principio. In principio è ammesso che la curia poco numerosa per costituire collegio deve necessariamente essere aggregata ad una curia più numerosa. Ora, quali sono le diverse proposte che vi vennero fatte? Il progetto presentato dal Governo seguiva il criterio del collegio più vicino. Non mi pare che l'espressione di *collegio più vicino* possa veramente dar luogo ai dubbi che ho intesi manifestare; poichè, quando si parla di vicinanza, non si può intendere che di distanza, cosicchè il collegio più vicino non può essere che quello che è meno distante. E se qualcuno mettesse dubbio circa l'espressione *più vicino*, si potrebbe dire: *posto a minore distanza*; onde questa difficoltà sarebbe tolta molto facilmente.

Ma altri proporrebbe che, invece di adottare questo criterio di località, si deferisse alla Corte di appello l'attribuzione di stabilire quale sia il collegio cui meglio convenga di aggregare quel foro che non è sufficientemente numeroso.

A siffatto proposito, io ravviso conveniente di far considerare alla Camera che sarà sempre necessario un provvedimento il quale definisca quale sia il collegio più vicino. Non può l'uno o l'altro collegio dare da se stesso questo provvedimento e pronunziare l'aggregazione; bisogna che un'autorità sia incaricata di verificare quale è il collegio più vicino, e per conseguenza emanare una declaratoria che

quella tale curia rimane aggregata al tale collegio come il più vicino.

Ora, poichè questo provvedimento è necessario, non sarà forse conveniente di lasciare altresì qualche latitudine alla Corte di appello, che sarebbe naturalmente chiamata a dare il provvedimento medesimo? Non sarebbe forse conveniente di evitare certi pericoli che in Italia possono pur troppo avvenire?

Noi abbiamo disgraziatamente talune località fra gli abitanti delle quali esistono delle antiche ruggini, delle rivalità e delle gelosie, per cui l'aggregare le curie di esse potrebbe recare con sè qualche inconveniente.

Se invece la Corte di appello fosse chiamata a pronunciare l'aggregazione tenendo conto della minore distanza, ed avendo pure la facoltà di seguire qualche altro criterio di convenienza, si avrebbe il vantaggio di ottenere un'aggregazione più omogenea.

Per questa ragione io pregherei la Commissione e la Camera di volere ammettere l'emendamento dell'onorevole Viarana, il quale propone che la Corte di appello, tenendo conto della vicinanza e della maggiore convenienza locale, definisca quale sia il collegio a cui debba essere aggregata la curia che non fosse composta del numero di avvocati richiesto per costituire da se stessa un collegio.

**ERCOLE.** (*Della Commissione*) Con questa spiegazione accettiamo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lesen, non insiste più nella sua proposta?

**LESEN.** Allora no.

**PRESIDENTE.** La proposta dell'onorevole Viarana suona come segue. Al secondo capoverso si dica:

« Dove però il numero degli avvocati esercenti non arriva a quindici, essi sono iscritti nell'albo esistente presso altro vicino collegio, che sarà determinato dalla Corte d'appello. »

**ERCOLE.** (*Della Commissione*) Colle spiegazioni date dall'onorevole ministro, che in questo caso non si tratta che di una declaratoria, la Commissione accetta l'emendamento Viarana.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Viarana.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 5. Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati patrocinanti.

« La data dell'albo stabilisce l'anzianità tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio. »

**LARUSSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LARUSSA.** Debbo fare una semplice osservazione sull'articolo in esame.

Nell'articolo 3 si è stabilito il principio che, per assumere il titolo e per esercitare la professione di avvocato, bisogna essere iscritto nell'albo, formato secondo le disposizioni di questa legge.

Ora io trovo, che tale principio è stato dimenticato negli articoli 5, 8, 9 ed in qualche altro che segue. E di vero, nell'articolo 5, quando si determina che ogni collegio deve avere un albo, in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati, si fa seguire la parola *patrocinanti*.

Negli articoli 8 e 9, riferibili il primo ai requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo, ed il secondo al diritto di domandare l'iscrizione, alla parola *avvocati* si fa seguire quella di *esercenti*.

Io, porto avviso che, nel primo comma dell'articolo bisogna depennare la parola *patrocinanti*, onde armonizzare coll'articolo 3, e potersi così questo attuare in favore di chi vuole farsi scrivere nell'albo degli avvocati coll'intendimento di assumere soltanto il titolo; anzi opino che nell'albo si dovrebbe segnare in apposita categoria, accanto al nome dell'avvocato, chi si iscrive per ragione d'onore, e chi si iscrive per esercitare, circostanza che torna utile essere in conoscenza del pubblico, e che è pure necessario avere presente il collegio nelle elezioni del Consiglio d'ordine, ed in altri rincontri.

Nel secondo comma del detto articolo sta scritto: « La data dell'albo stabilisce l'anzianità fra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio. »

**DI SAN DONATO.** Che diritti dà l'anzianità?

**LENZI.** (*Della Commissione*) Quello di essere fatto giudice o consigliere.

**LARUSSA.** In esso trovo, che sia indispensabile una modificazione nel principio, che proporrei così: « La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità. »

Con questa redazione rimarrebbe ben precisato, come si acquisti l'anzianità fra gli avvocati di un medesimo collegio, cioè dalla data dell'iscrizione nell'albo, mentre non può fare stato la data dell'albo che si forma in una Corte o in un tribunale, in esecuzione della presente legge, ma si garantiscono i diritti acquisiti, figurandovi i vecchi avvocati col rango loro competente, in base degli albi che finora sono esistiti nei diversi fori del regno.

**SAMARELLI.** Io vorrei fare osservare all'onorevole mio amico Larussa, che la parola *patrocinanti* accenna ad indicare coloro che intendono di essere dichiarati difensori iscritti in un albo. È bene avvertire che non si fanno albi a titolo di onore; sib-

bene per avvocati che vogliono esercitare codesto ufficio presso le magistrature del regno.

Per quello poi che riguarda l'iscrizione sull'albo, se si tratta di chiarir meglio il senso del secondo comma dell'articolo 5, si aggiungano pure le parole che ha indicato l'onorevole Larussa, cioè *la data dell'iscrizione all'albo*, invece di dire *la data dell'albo*.

Infine l'anzianità degli avvocati in un medesimo foro, per tutti gli effetti pratici, non può essere regolata, se non che dalla data della iscrizione al detto albo.

**OLIVA, relatore.** La Commissione vorrebbe fare una dichiarazione la quale eliminerebbe tutta la materia della discussione.

**PRESIDENTE.** Faccia la dichiarazione.

**ERCOLE. (Della Commissione)** Allorchè è venuto in discussione nel seno della Giunta quest' articolo, l'onorevole Griffini aveva già preveduta la difficoltà fatta dall'onorevole Larussa, ed aveva proposto al secondo comma dell' articolo un emendamento in questi termini: « La data dell' iscrizione nell' albo stabilisce l'anzianità, » e questa modificazione dell'onorevole Griffini fu adottata dalla Giunta all'unanimità. Vi è stato quindi un errore di stampa, e pregherei l'onorevole presidente di aggiungere al secondo capoverso il detto emendamento.

Quanto alla soppressione della parola *patrocinanti* del primo comma, la Giunta non vi si oppone.

**PRESIDENTE.** Si deve allora dire: « La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità. »

**VARÈ.** Io vorrei proporre la soppressione di questa seconda parte dell'articolo 5.

A che scopo si stabilisce un'anzianità per gli avvocati patrocinanti?

Se c'è un corpo al mondo nel quale vi sia eguaglianza assoluta, è certamente quello degli avvocati...

*(Interruzioni)*

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Veda l'articolo 35.

**VARÈ.** Ma lì si parla delle adunanze...

**PRESIDENTE.** Onorevole Varè, se ha da fare delle proposte, le faccia.

**VARÈ.** Io propongo la soppressione della seconda parte dell'articolo 5, perchè non vedo la necessità di questa distinzione fra persone le quali sono necessariamente eguali.

**PRESIDENTE.** Vuol dire che si procederà per divisione, poichè l'articolo comprende due commi.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io farò una sola osservazione all'onorevole Varè per renderlo persuaso come veramente in questa legge occorra di stabilire l'ordine di anzianità degli avvocati. Io lo prego di rivolgere la sua attenzione all'articolo 35 ove è detto:

« Le adunanze generali del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'Ordine e in difetto dall'avvocato più anziano del collegio fra i presenti all'adunanza. »

Ora bisogna necessariamente avere una regola onde determinare quest'anzianità.

Con siffatta spiegazione, voglio credere che l'onorevole Varè riconoscerà l'utilità della seconda parte dell'articolo 5.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Varè nella sua proposta di divisione?

**VARÈ.** Sì, insisto.

**PRESIDENTE.** Allora procederemo ai voti.

Il primo comma dell'articolo 5 è il seguente:

« Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati patrocinanti. »

**LARUSSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**LARUSSA.** Sono dolente nel rilevare dalle parole dell'onorevole Samarelli che non abbia bene espresso il mio concetto nel pregare la Camera per la depenzazione della parola *patrocinanti*, stante l'osservazione che mi contrappone.

Ripeto adunque brevemente, a scanso di equivoci, di ritenere necessaria la eliminazione della qualifica di *patrocinanti* o di *esercanti* per gli avvocati nella disposizione relativa alla formazione dell'albo, dovendo essere estensiva tanto in beneficio di quelli che esercitano, quanto in beneficio di quelli che non esercitano, altrimenti costoro resterebbero esclusi.

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì!

**OLIVA, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Dunque il primo comma dell'articolo 5 dirà:

« Ogni collegio ha un albo in cui viene scritto il nome e cognome degli avvocati. »

Pongo ai voti questo comma.

(È approvato.)

Secondo comma:

« La data dell'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità tra gli avvocati appartenenti allo stesso collegio. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Al principio di ogni anno i Consigli dell'ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

« L'albo, così rinnovato, è sottoposto per l'omologazione alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di consiglio, udito il pubblico Ministero. »

**OLIVA, relatore.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**OLIVA, relatore.** La Commissione appone al secondo capoverso dell'articolo 6 una disposizione che suona in questo senso:

« La Presidenza dell'ordine comunicherà al presidente della Corte e del tribunale rispettivo l'albo così rinnovato. »

**PRESIDENTE.** Trasmetta la sua proposta.

*Voci.* È già stampata.

**OLIVA, relatore.** È già stampata sul progetto, ma siccome la discussione ieri si è aperta sul progetto ministeriale, corre l'obbligo alla Commissione di segnalare sempre di mano in mano i suoi emendamenti perchè se ne tenga conto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego l'onorevole relatore di dichiarare se la Commissione accetterebbe una proposta che ho avuto l'onore di comunicarle. Quando questa proposta fosse accettata, allora non avrei difficoltà di aderire al sistema introdotto dalla Commissione.

**OLIVA, relatore.** Come avvertiva poc'anzi, la Commissione, nell'addivenire all'ordinamento del ceto degli avvocati, ha posto una condizione a se stessa che ha servito di regola nelle sue deliberazioni, ed era quella di provvedere per quanto fosse possibile all'autonomia del ceto nei rispetti con le altre autorità costituite, e ciò, lo ripeto, non già per un riprovevole spirito di diffidenza verso la magistratura, ma unicamente per informarsi ai principii del nostro diritto pubblico, inquantochè, ravvisando nella difesa una frazione sociale, la quale ha bisogno per esplicarsi utilmente di essere autonomamente costituita, bisogna che cotesto ordinamento sia circondato da tutte le guarentigie opportune al mantenimento dell'autonomia.

Ottemperando a questa regola, la Commissione si era proposto che l'albo non fosse sottoposto alla omologazione dell'autorità giudiziaria, come il progetto ministeriale propone, ma unicamente dovesse l'ordine comunicare all'autorità giudiziaria l'albo da essa formato, secondo le norme stabilite dalla legge.

Senonchè la Commissione doveva naturalmente preoccuparsi del caso in cui le disposizioni di legge non fossero state esattamente osservate nella formazione dell'albo; il che avvenendo, potrebbe dare luogo a delle conseguenze, cioè, o ad una lesione di diritto, per la quale naturalmente doveva essere riservata, al privato che ne rimaneva offeso, l'azione giuridica nei modi ordinari per la riparazione del diritto leso; o ad una violazione di legge, ed in que-

sto caso, trattandosi di legge d'ordine pubblico, doveva essere riserbato al pubblico Ministero l'azione per la riprovazione della legge nell'interesse pubblico.

La Commissione aveva provveduto all'azione privata per la lesione di diritto, aprendo agli aspiranti alla iscrizione nell'albo la via dei tribunali contro le decisioni dell'ordine; i tribunali in tal caso sarebbero chiamati ad esercitare le loro attribuzioni ordinarie, proprie del loro istituto, chiamati cioè a dirimere una controversia giudiziaria.

L'onorevole ministro guardasigilli ha riconosciuto buono il sistema della Giunta, lo ha accettato, ma espresse il desiderio che la Giunta, conseguentemente al principio da essa adottato, riconoscesse anche al Ministero pubblico il diritto di agire in giudizio per le debite disposizioni di legge, quando ritenesse violata la legge. La Giunta ha trovato che il desiderio del ministro era conforme alla logica del concetto da essa seguito; e però lo ha accolto. Di qui la necessità di provvedere al modo di portare a conoscenza del Ministero pubblico l'albo; se no, si provvederebbe col lasciare all'autorità giudiziaria il compito della notificazione al Ministero pubblico: all'ordine degli avvocati rimarrebbe sempre il solo obbligo della comunicazione al presidente della Corte o del tribunale.

In questo concetto la Giunta e l'onorevole ministro si sono trovati d'accordo. La Camera, spero, sancirà col suo voto il sistema che le proponiamo come quello che pienamente risponde ai fini e alle ragioni della legge, e rientra nel sistema generale del nostro diritto pubblico.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Abbia la bontà di formularlo.

**OLIVA, relatore.** La proposta sarebbe in questo senso. Si tratterebbe di aggiungere all'articolo 6 un capoverso così concepito. Dopo aver detto che « la presidenza del Consiglio dell'ordine comunicherà al presidente della Corte o dei tribunali rispettivi l'albo così rinnovato, » si aggiungerebbe:

« Il presidente della Corte o dei tribunali lo farà notificare al pubblico Ministero, il quale potrà richiedere la Corte e i tribunali affinchè ordinino la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gli interessati, e salvo il richiamo a termini dell'articolo 11. »

Questo ricorso all'articolo 11 dipende da ciò, che in quell'articolo si provvede appunto al richiamo dei privati per lesione di diritti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Larussa.

**LARUSSA.** Io non sono iscritto.

**PRESIDENTE.** Ella era iscritto all'articolo 6.

**LARUSSA.** In tal caso, rinunzio.

**PRESIDENTE.** Parli allora l'onorevole Paternostro Paolo.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Io prego l'onorevole ministro e la Commissione di non scendere ad una via di transazioni che guastano la legge, o che almeno la espongono ad essere guastata, e possono farla pericolare. Si ricordino che diverse leggi hanno naufragato per questo spirito di transazione che si adotta tutti i giorni per andare avanti; si transige di qua, si transige di là, e le leggi si guastano e naufragano.

Io comprendo il primitivo sistema del ministro, cioè: il collegio degli avvocati forma l'albo, e lo sottopone alla Corte, la quale ha il diritto di omologarlo o no, secondo che lo trovi difettoso o regolare.

Comprenderei l'altro sistema della Commissione, cioè di non far entrare la magistratura nella iscrizione all'albo. Quando il collegio degli avvocati ha veduto che colui che vuol essere iscritto ha i requisiti voluti dalla legge, ed è passato per tutte le formalità necessarie per essere iscritto all'albo, lo ammette senz'altro, e la magistratura non ha da interloquire. Ma il sistema della nuova redazione, che intromette il pubblico Ministero dove non dovrebbe aver che vedere, non è altro che un sistema di transazione tra il ministro e la Commissione. Si trasmette l'albo degli avvocati al presidente della Corte, che lo fa passare al pubblico Ministero, il quale (egli, agente del Governo) fa le sue osservazioni, e provoca una specie di giudizio.

Ma, signori, voi avete complicata la disposizione. E pertanto io pregherei l'onorevole ministro di esaminare se non sarebbe meglio insistere nell'articolo che egli aveva presentato, e la Commissione ad esaminare se non debba insistere nella prima sua redazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo che l'onorevole Paternostro s'inganna assai, se pensa che ci sia qui una transazione. Spieghiamoci chiaramente, ed egli vedrà che non c'è stata transazione, ma il complemento di una idea che ho creduto di accettare, come quella che non è in contraddizione col concetto che informa il progetto ministeriale.

Per qual motivo il progetto del Governo prescrive l'omologazione? Esso la prescrive al solo fine di accertarsi che nell'albo non sia stato iscritto alcuno, il quale non avesse diritto di esservi iscritto. Quando, giusta il sistema dell'omologazione, si trovasse che qualche iscritto non ha diritto di figurare nell'albo, che cosa farebbe il Ministero pubblico? Met-

terebbe un ostacolo all'omologazione, chiedendo che venga cancellato colui che non ha quel diritto.

Or bene, la stessa cosa facciamo noi per altra via, secondo il sistema proposto dalla Commissione, e che io ho creduto di completare. Invece di parlare di omologazione, si parla di una comunicazione. Ma qual è il fine di questa comunicazione? Il fine è quello stesso che si sarebbe ottenuto coll'omologazione, cioè di mettere il Ministero pubblico in condizione di vedere se tutti coloro che figurano nell'albo abbiano diritto di esservi compresi, e di dare allo stesso Ministero pubblico il mezzo di far cancellare quelli che fossero riconosciuti non rivestiti dei titoli a tal uopo richiesti.

Comprende l'onorevole Paternostro che, bene esaminando questo sistema che è stato da ultimo concertato tra la Commissione ed il Ministero, non vi si trova nessuna discordanza col primo progetto, nè veruna dissonanza, la quale abbia potuto dar luogo ad una transazione lesiva di un principio.

Io sono, al pari dell'onorevole Paternostro, sollecito del mantenimento dei principii, e così esigo che sia mantenuto il principio di autorità. Ma come mi è sembrato che si poteva benissimo combinare l'antico principio espresso dalla formola francese: *l'ordre est maître de son tableau*, coll'altro che l'autorità deve essere messa in condizione di sorvegliare il *tableau* e d'impedire che sia composto illegalmente, per tali motivi ho data la mia adesione a questa proposta, e voglio sperare che farà altrettanto anche l'onorevole Paternostro.

**PATERNOSTRO P.** Io non aveva fatto una proposta, ho solo provocato una spiegazione; e mi era diretto al ministro ed alla Commissione per dir loro: poichè siete d'accordo in un concetto, non fate novità e non scendete a transazioni. Non parlo di transazioni di principii, onorevole ministro, trattasi piuttosto di leggiere variazioni; vale quanto dire, che uno vuol fare la sola trasmissione e l'altro vuole la omologazione: voi dite transigiamo, e facciamo la trasmissione e la omologazione.

L'onorevole ministro ha perfettamente ragione nell'accettare l'articolo concordato, perchè, nell'ordine delle sue idee, egli fa come colui che dà lo zucchero ai bambini per indurli a bere la medicina. In verità nella sostanza questa redazione risponde allo spirito del primo articolo ministeriale; la Commissione l'accetta, dunque non se ne parli altrimenti.

**OLIVA, relatore.** Do un semplice schiarimento all'onorevole Paternostro.

Non sono avvenute transazioni, il sistema adottato dalla Giunta è quello che prevale nella nuova formola. La Giunta non apre col proposto metodo

la porta ad un ingerimento economico; essa non ha fatto che ammettere nella soggetta materia l'applicazione del diritto comune, e uniformarvisi.

Il Ministero pubblico potrà chiedere la revoca delle iscrizioni fatte nell'albo, quando esse ledano le norme statuite dalla legge, ne sieno una violazione; questa istanza deve essere proposta dal Ministero pubblico nelle vie ordinarie giudiziali; non è un diritto rispettivo che gli si attribuisca, nè un impero amministrativo; egli compie in questa materia il suo ufficio ordinario. Quindi non solo noi non abbiamo transatto, ma ci siamo mantenuti fermi e costanti sul nostro terreno.

**PRESIDENTE.** La Commissione mantiene il comma secondo dell'articolo, o accetta quello del Ministero?

**OLIVA, relatore.** Il primo alinea è identico a quello del Ministero, la Commissione mantiene il secondo, poi c'è il terzo comma aggiunto, che è quello proposto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Leggo l'articolo:

« Al principio di ogni anno i Consigli dell'ordine procedono alla revisione dell'albo e alla rinnovazione del medesimo, con le variazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

« La presidenza del Consiglio dell'ordine comunicherà al presidente della Corte e dei tribunali rispettivi l'albo così rinnovato. »

Questi sono i due comma dell'articolo.

Poi viene il terzo, ora proposto, in questi termini:

« Il presidente della Corte o del tribunale lo farà notificare al Ministero pubblico, il quale potrà richiedere la Corte od il tribunale di ordinare la cancellazione delle iscrizioni che fossero contrarie alla legge, sentiti gl'interessati, e salvo il richiamo a termini dell'articolo 11. »

**MASSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MASSA.** Io temo che si faccia un po' di confusione. Capisco perfettamente il sistema immaginato dalla Commissione che si limitava ad una mera denuncia al presidente. Ora la Commissione aderisce a che il presidente trasmetta al Ministero pubblico l'elenco ogni anno rinnovato.

Ma che bisogno vi è di andare più in là, quando all'articolo 11 vi è scritto che il Ministero pubblico ha diritto di opporsi e di chiedere la radiazione delle iscrizioni fatte indebitamente? Io temo che in questo modo si ritorni sopra una disposizione che si trova già scritta nell'articolo 11.

Quindi stimerei che qui all'articolo 6 ci dobbiamo limitare ad obbligare i singoli collegi a trasmettere l'albo annualmente al presidente della Corte d'ap-

pello e direi poi che il presidente della Corte d'appello lo trasmette al Ministero pubblico, salvo che si voglia che ogni collegio lo trasmetta direttamente al presidente e al Ministero pubblico di ogni tribunale e di ogni Corte.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo che l'onorevole Massa faccia egli stesso una confusione mentre ne fa accusa all'articolo che si discute.

Questo articolo parla di una iscrizione collettiva di tutti gli avvocati, iscrizione che si farà nelle forme stabilite dall'articolo medesimo. Quando si parla di iscrizioni individuali, si applicheranno invece quelle norme che sono stabilite dagli articoli 10 e 11 richiamati dall'onorevole Massa.

Ma di lì non conseguita che si debba tacere in quest'articolo ed aspettare che venga un articolo successivo, che non contempla questo caso ma un caso analogo, per stabilire le norme circa il richiamo del pubblico Ministero. Se di due casi io ne dovessi scegliere uno per sancire la massima, io sceglierei questo, perchè questo è speciale, l'altro è generale. Quindi io spero che l'onorevole Massa si vorrà acquietare a queste mie spiegazioni.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Massa non fa alcuna proposta.

Allora ponga ai voti l'articolo 6 composto, come dissi, del primo comma del progetto ministeriale, del secondo comma del progetto della Commissione e del terzo comma aggiuntivo, del quale ho dato lettura.

Chi è d'avviso di approvare l'articolo nel suo complesso, si alzi.

(È approvato.)

« Art. 7. L'albo, stampato a spese del collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei tribunali. »

(È approvato.)

« Art. 8. Per essere iscritto nell'albo degli avvocati esercenti, è necessario:

« 1° Presentare i certificati di moralità;

« 2° Essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università del regno;

« 3° Avere, per due anni almeno, atteso alla pratica forense nello studio di un avvocato, e negli stessi due anni assistito alle udienze sì civili che penali delle Corti e tribunali, come sarà stabilito dal regolamento.

« Sono dispensati da questa pratica i cancellieri ed i vice-cancellieri delle Corti e dei tribunali, e i cancellieri delle preture, dopo due anni d'esercizio della loro carica;

« 4° Avere sostenuto un esame teorico-pratico da-

vanti ad una Commissione annualmente nominata dal primo presidente della Corte d'appello e composta di un consigliere d'appello da esso delegato, che ne ha la presidenza, di un sostituto del procuratore generale da questo pure delegato, del presidente del tribunale dove ha sede la Corte d'appello o di un giudice da esso designato, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e di un membro dello stesso Consiglio eletto da questo.

« Nel caso d'impedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, il Consiglio elegge due consiglieri invece di uno solo.

« L'esame è verbale ed in iscritto.

« L'esame verbale versa sull'applicazione delle massime generali del diritto e delle disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli esaminatori.

« L'esame scritto consiste in una consultazione ed in un'arringa sopra temi dati dal presidente della Commissione.

« Si osservano inoltre per questo esame le norme generali prescritte per gli esami universitari. »

Su questo articolo la parola spetta all'onorevole Larussa.

LARUSSA. Dopo di aver ricordato alla Commissione che, come conseguenza della modificazione apportata all'articolo, fa d'uopo sopprimere nel primo capoverso dell'articolo 8 la parola *esercanti*, richiamo l'attenzione della stessa e dell'onorevole ministro guardasigilli sopra la grave questione che, a parer mio, presenta questo articolo nel comma quarto.

Non divido, signori, l'opinione di coloro i quali vorrebbero portare il principio dell'indipendenza e della libertà del sacerdozio della difesa al punto di presentarsi, chiunque ne sia in grado, davanti al magistrato, per sostenere, sia in materia civile, sia penale, le ragioni dei cittadini. Ritengo che, oltre la potenza di fare l'avvocato, la società ha il diritto di esigere talune altre garanzie, e già la legge in discussione vi provvede col primo comma, esigendo il certificato di moralità, col secondo comma richiedendo la laurea in giurisprudenza rilasciata in una delle Università del regno, e col terzo comma prescrivendo di doversi giustificare l'attitudine acquistata per l'esercizio della professione, mediante assistenza di due anni almeno nello studio di avvocato e nelle udienze dei tribunali.

Questi sono gli estremi richiesti nelle provincie del Napoletano per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, e l'esperienza prova che sono stati sufficienti da non restare indietro a quelli delle altre regioni d'Italia.

Del comma quarto propongo la soppressione, e

stante l'ora tarda, esporrò brevemente alla Camera il motivo da cui vengo spinto.

In forza di questo comma, l'individuo il quale ha sostenuto davanti il corpo insegnante universitario gli esami orali e scritti, saprà tutte le materie attinenti al dritto civile, penale ed ecclesiastico, nonchè un'arringa come è prescritto dai vigenti regolamenti dell'istruzione pubblica, per conseguire la laurea in giurisprudenza; dovrebbe ripetere l'esperimento presso una Commissione composta di magistrati ed avvocati a fine di venire giudicato idoneo all'iscrizione nell'albo.

Onorevoli colleghi, tale novità, tanto per le provincie meridionali, quanto per tutti gli aspiranti all'avvoceria, bisogna convenire di portare una umiliazione a chi dalla facoltà competente è stato col diploma proclamato giuresperito ed abilitato niente meno a farla da docente, e di essere una esorbitanza che non trova riscontro nelle altre professioni egualmente importanti come quella dell'avvocato. In fatti chi ha ottenuto il diploma in medicina o chirurgia si mette ad esercitare la professione, senza dare un secondo saggio della sua valentia, e trattasi di scienza che richiederebbe lungo tirocinio e prove. L'esempio portato si estende all'architetto, e via discorrendo.

Ora, o signori, quando abbiano di concorrere nell'individuo, che deve figurare nell'albo degli avvocati, i requisiti enumerati nei primi tre comma di quest'articolo, comprovati dai legali documenti, non si può pretendere, qualunque sia la forma, che si voglia dare un nuovo esame.

Bisogna inoltre non perdere di vista un'altra circostanza che sembrami degna di considerazione. Il ceto degli avvocati in Italia farà perdita di eletti ingegni, se si sanzionerà il principio dell'esame teorico-pratico, come è chiamato dal progetto di legge, quello che dovrebbe precedere la comparsa sull'albo di un collegio giudiziario, ben molti non sottomettendosi per tutelare la propria dignità, sentimento non censurabile in chi trovasi nel possesso di una laurea dopo molti anni di lavoro. È risaputo che gli esami non sono precisamente la pietra di paragone. Lo stesso individuo che è stato vittorioso in una prova è probabile che possa restare soccombente in un'altra, e sia pure meno grave; e perciò prevedo verificarsi quanto ho detto di trovare giustamente ripugnanza ad un secondo esperimento un non indifferente numero di quelli che nella legale hanno mostrato la loro idoneità, e conseguito corrispondente titolo.

Qualunque temperamento si adotterà per dare prestigio ed autorità alla Commissione valutatrice della

capacità di un individuo per essere iscritto nell'albo degli avvocati, cioè mettere in atto gli studi fatti e conseguirne un utile, io porto avviso che non sia una creazione felice, quando non altro, potendosi la Commissione trovare in opposizione del giudizio dato dall'Università esaminatrice alla quale spetta la facoltà di conferire i diplomi professionali.

Questo è quello che intendeva sottomettere alla Camera, e la prego benignarsi accogliere la proposta soppressione del comma quarto dell'articolo 8, non essendovi ragione di stabilire un diverso trattamento circa l'esercizio della professione di avvocato, quando per le altre professioni basta il semplice diploma universitario.

**SANTAMARIA.** Io sono nello stesso ordine d'idee dell'onorevole Larussa; quindi, senza ripetere cose che egli ha già svolte abbastanza, mi limito a votare la soppressione se egli la propone.

**VARÈ.** Su questo articolo l'onorevole Larussa ha parlato del comma 4; io avrei qualche parola da dire sul comma primo: *presentare i certificati di moralità.*

Questa formola mi pare o troppo generica od arbitraria, e credo che si presterebbe a degli equivoci.

Mi pare che l'onorevole ministro potrebbe accettare quello che aveva sostituito la Commissione al n° 3, perchè lo trovo più esatto; quindi vorrei che fosse quello il comma da mettersi ai voti.

In quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole Larussa vorrei osservargli come non sia giusto il dire che per tutte le altre professioni basta il diploma universitario per ammettere al libero esercizio, senza una pratica. Nella professione dell'ingegnere questo non è; e se tale esenzione dà obbligo di pratica vale per la professione del medico, io non dirò che sia bene, ma ad ogni modo vi vedo una ragione ed è che l'Università, oltre quanto fa insegnare dalla cattedra, fa insegnare le cliniche anche all'ospedale, cosicchè l'Università per il medico comprende pur una parte di pratica. Ciò manca negli studi universitari per i legali, e a dire la verità se si dovessero far difendere accusati, pei quali ci può essere il pericolo di pene gravissime, da persone uscite di recente dall'Università, io avrei molta compassione di quei clienti.

La pratica, me ne appello a tutti coloro i quali hanno uso del foro, giova moltissimo agl'individui, ma giova moltissimo anche alla istituzione, e poichè questa istituzione non serve solamente a coloro che possono cercare quel patrocinante che vogliono, perchè contribuiscono il corrispettivo, e deve servire anche a coloro che sono come accusati portati

sul banco dei rei, ed ai quali la società dichiara di somministrare il difensore, io credo che questa maggiore guarentigia dell'esercizio pratico sia veramente desiderabile. E la desidero anche nello scopo della istituzione sotto l'aspetto che io da prima avvertiva. Giova che resti quella specie di famiglia, la quale si compone dei vari patrocinanti di un medesimo paese, e dove la generazione che sorge avendo ricevuto dai migliori patrocinanti provetti il suo istradamento, ricorre nei casi gravi alle loro consultazioni e si presta ad aiutarli e supplirli nel loro esercizio. Questo vicendevole servizio che si rendono patrocinanti con patrocinanti è salutare per lo spirito che domina nel foro. Essa è utile moltissimo alla moralità dell'esercizio della professione, e serve assai ancora, l'esperienza me lo dice, a quella parte che gli avvocati hanno nell'aiutare l'amministrazione della giustizia. Egli è per questo che io mi opporrei a che venisse eliminato il requisito della *pratica.*

**PATERNOSTRO PAOLO.** Per verità in questa questione ci è un vasto ordine d'idee che avrebbe bisogno d'essere svolto da un oratore abile, e in un momento in cui la Camera potesse avere tempo e volontà di ascoltarlo: ma siccome mancano e l'abilità dell'oratore, e gli altri elementi, io sarò brevissimo, e mi limiterò a poche osservazioni, qualunque possa essere l'esito della proposta che mi propongo di appoggiare.

Io professo l'opinione dell'onorevole Larussa, e ritengo che l'esame di che trattasi sia cosa superflua.

Avrei compreso l'esame in un'epoca nella quale c'era una certa rilassatezza negli studi universitari, in un'epoca nella quale si arrivava all'Università senza passare seriamente per quella trafila di studi ginnasiali e liceali ora prescritti, e si usciva dall'Università dopo di aver fatto il corso di diritto e procedura civile, di diritto e di procedura penale, e il corso di una o due altre materie.

Ma oggi tutti quelli che conoscono i corsi universitari sanno benissimo che si fa il corso e l'esame per tutte le materie giuridiche, e si procede agli esami tutti gli anni con un certo rigore: e all'ultimo anno, oltre gli esami speciali, si subisce l'esame generale per ottenere la laurea.

Col vostro articolo voi prescrivete in primo luogo che colui che ha la laurea debba, prima di essere iscritto nell'albo degli avvocati, fare la pratica di due anni. In quanto a me credo che la pratica la faccia seriamente chi vuol farla. E per vero fare la pratica non vuol dire pregare un avvocato perchè lasci frequentare materialmente il suo studio, non vuol dire

pregare un avvocato perchè rilasci il voluto certificato, non vuol dire andarsi a sedere nelle anticamere di un avvocato e tutto al più spolverare qualche libro, come ordinariamente si pratica; ma vuol dire studiare il diritto, assistere l'avvocato scrivendo, fare come si diceva da noi l'avvocato scrivente nelle cause delle quali l'avvocato principale si riserva la direzione; vuol dire studiare profondamente la teoria e la pratica; questo si chiama prepararsi al nobile esercizio della professione. Ma questo fa chi vuol farlo; e non è dal biennio, o dall'anno di pratica, e non è dalla perdita di un tempo prezioso, non è dal bisogno del certificato che una utile pratica possa derivare.

Signori, biennio o non biennio, attestato o non attestato, chi sarà il giudice della capacità? Giudice sarà la riuscita, giudice saranno i clienti che vengono e la pubblica opinione. Eppure non siete contenti della pratica e del certificato, ma volete gli esami. Voi, signori, volete aggiungere ostacoli ad ostacoli volendo moltiplicare gli esami. Oggi c'è una corrente d'inceppamento che fa paura.

Si cerca di complicare qualunque cosa che possa logicamente, naturalmente svilupparsi. Non vi basta che il giovane per arrivare all'Università abbia bisogno di lottare e lottare continuamente, tanto sono rigorosi gli esami ginnasiali e liceali; non vi basta che il giovane all'Università debba stare dei lunghi anni per compiere l'intero corso; non vi basta ancora il volere la pratica e il certificato, voi ritornate ancora a prescrivere la prova degli esami.

Io domanderei a tutti gli avvocati esercenti, ed ai profondi giureconsulti come l'onorevole Varè, il quale vuole quest'esame: se fosse chiamato domani a dare gli esami per l'ammissione, vi presentereste?

Signori, la mente giuridica non si forma con un ammasso di cose che debbano cacciarsi a memoria onde presentarsi all'esame teorico-pratico voluto dall'articolo che discutiamo; quel detto che *tantum scimus quantum memoria tenemus* nelle cose giuridiche non è esatto; la mente giuridica si forma collo studio del diritto, collo studio delle questioni. Naturalmente, quando un giovane studia, ed ha studiato, non occorre che gli facciate subire un primo, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto esame, e lo teniate in sospenso non solo quando esce dall'Università, ma anche quando, terminate le pratiche, si presenta per essere iscritto nell'albo.

Ma, signori, nell'antica Roma, in questa terra classica del diritto, dove erano gli esami? Voi non li trovate, sia che scegliete l'epoca dei patroni e dei clienti, sia quella degli oratori giureconsulti, sia quella posteriore dei semplici avvocati. Troverete

sempre onorevolissima la missione del patrocinio: troverete talvolta alcune formalità per chi chiedeva l'ingresso nel foro, quale un tempo quella di presentarsi al Senato a domandare di essere iscritto sulle tavole degli oratori; ma non trovate nè esami nè regolamenti per essere ammesso a questi esami; e neanche gli studi erano regolati; credo che lo furono alla spartizione dell'impero, e si cominciò in Oriente, cioè quando già principiava la decadenza.

Per noi la laurea non ha valore, e volete altri esami! Io veramente oggi non posso nè voglio discutere la teoria del libero insegnamento, della libera professione, della libertà negli studi, perchè non è questo il momento opportuno; ma, signori, quando voi avrete stabilito che si debba avere la laurea e che si debba fare la pratica per essere iscritto nell'albo degli avvocati, non avete bisogno di nuovi esperimenti. I clienti, l'opinione pubblica, la stampa, distingueranno il bravo avvocato dall'avvocato ignorante.

Gl'impostori, coloro che non sanno, possono innalzarsi per un momento, ma cadono ben presto; mentre i giovani valenti possono per un momento essere attraversati nella loro carriera; ma quando la loro voce, quando i loro scritti, quando le loro consultazioni saranno conosciute, il pubblico farà giustizia e la carriera sarà facile e brillante.

Per queste ragioni e per altre che potrei addurre, se non fosse l'ora tarda, e se non dovessi avere molti riguardi alla pazienza della Camera, che mi è così benevola nell'ascoltarmi, io concludo coll'onorevole Larussa per la soppressione di questo quarto numero dell'articolo 8. E dichiaro da ultimo che sarei contentissimo se fosse abolito il biennio di pratica, o almeno ridotto a un anno solo.

GRIFFINI. (*Della Commissione*) In aggiunta alle cose opportunamente dette dall'onorevole Varè per sostenere la proposta del Ministero e della Commissione, secondo la quale il candidato all'avvocatura dovrebbe sostenere un esame, io farò alcune altre osservazioni.

L'onorevole Larussa ha creduto di trovare la possibilità di una contraddizione tra l'esito dell'esame che deve sostenere il giovane davanti all'Università, ed il risultato di quello che dovrebbe subire secondo la proposta concorde del Ministero e della Commissione.

Prego l'onorevole Larussa di riflettere, che questa contraddizione è impossibile, perchè i due esami devono versare sopra materie completamente diverse. Un giovane può benissimo avere studiato la teoria ed aver imparato quanto è necessario per riuscire felicemente nell'esame universitario, e poi

non aver imparato sufficientemente nella pratica; epperò può essere respinto nell'esame proposto dal Ministero e dalla Commissione, senza che ciò contraddica all'antecedente successo.

Il secondo esame è inteso a provare che la pratica fatta fu reale ed efficace, ed a spingere il candidato ad applicarvisi seriamente.

Prego poi la Camera a considerare che questo esame diventa tanto più necessario adesso che si ammise il principio del cumulo delle due professioni di avvocato e di procuratore, ed avuto riguardo ai disposto dell'articolo 41, secondo il quale chi è avvocato da due anni può farsi iscrivere nell'albo dei procuratori senza sostenere un esame.

Veda la Camera se può essere conveniente, quando uno ha sostenuto gli esami universitari ed è laureato, di metterlo in posizione di esercitare le due professioni, senza tener conto della gravissima responsabilità che al procuratore incombe.

L'onorevole Paternostro crede che presentemente non sia il caso di ordinare l'esame dopo la pratica d'avvocato, perchè si fanno ora molto seriamente gli studi alle Università. Io non entrerei in questa materia molto delicata, ma credo poter dire che non tutti coloro che ottengono la laurea nelle Università sono muniti di cognizioni teoriche, e tanto meno pratiche, sufficienti per poter affidare loro tranquillamente l'esercizio delle due professioni, e nemmeno forse solo quella di avvocato. Perciò credere molto conveniente che la Camera avesse ad accettare la proposta concordata tra la maggioranza della Commissione ed il Ministero, e nella quale la prima persiste.

**BARAZZUOLI.** Io voglio richiamare l'attenzione della Camera primieramente sul paragrafo terzo, il quale mi sembra abbia bisogno di schiarimento.

Si dice nel paragrafo terzo di questo articolo che, per essere iscritti nell'albo degli avvocati, occorre avere atteso alle pratiche per due anni almeno, e assistito alle udienze civili e penali dei tribunali e delle Corti d'appello. Domando innanzitutto se questi due anni debbono farsi dopo il conseguimento della laurea, o se possono farsi anche prima, quando, cioè, si attende agli studi universitari. A me sembra che qui occorra uno schiarimento, inquantochè, per parte mia, non potrei dare il voto alla proposta della cumulazione degli studi teorici con gli studi pratici.

Il secondo schiarimento che domando si è questo: le pratiche che debbono farsi presso un avvocato, possono farsi presso un avvocato addetto a un tribunale civile, o devono farsi presso un avvocato addetto alla Corte d'appello? Anche questa è una

questione di una certa gravità, inquantochè in Italia abbiamo diversi sistemi. In Toscana le pratiche non si fanno che dinanzi alla Corte d'appello; in altre parti d'Italia si possono fare anche dinanzi ai tribunali. Occorre che l'articolo stabilisca bene questo punto, affinchè non nascano dubbi.

È stata combattuta vivamente la proposta di sottoporre ad esame i giovani i quali, compiute le pratiche dopo la laurea, vogliono essere iscritti nell'albo degli avvocati. Io dissento interamente dall'onorevole Larussa e dall'onorevole Paternostro. Io credo che l'esame sugli studi pratici sia una garanzia solenne dell'attitudine e dell'abilità dello studioso all'esercizio della professione. Io non mi occupo degli esempi di Roma antica citati dall'onorevole Paternostro. Io non so se ai tempi di Ulpiano si desse la laurea; eppure oggi la laurea si dà.

È vero che nelle provincie meridionali è una novità questo esame; ma non è una novità nel resto d'Italia, dove l'esame di abilitazione all'avvocatura si dà, e si dà con serietà.

Gli egregi sostenitori della consuetudine che vige nelle provincie napoletane devono considerare che ogniquale volta si ammette l'obbligo di due anni di pratiche, si deve, se si vuole che queste siano fruttuose, ammettere pur l'obbligo dell'esame sugli studi pratici. Nel modo stesso con cui, fatti gli studi universitari, si deve dar saggio di profitto nei medesimi coll'esame che conferisce la laurea, così, fatti gli studi pratici, si deve dar saggio di profitto nei medesimi con l'esame di abilitazione. Altrimenti i due anni di pratiche saranno perduti per la maggior parte dei giovani. Io parlo per esperienza. In Toscana sono quattro gli anni di pratica che si esigono; ebbene, i giovani che fanno le pratiche nei primi due anni non si vedono pressochè mai dagli avvocati presso cui le fanno, e si fanno soltanto vedere negli ultimi due anni, quando si avvicina il tempo dell'esame. Io trovo un nesso troppo stretto fra la necessità delle pratiche e la necessità di un esame sugli studi pratici, esame che è tanto diverso da quello pel quale si consegue la laurea in quanto è diversa la teoria dalla pratica.

Aggiungerò poi che io, per ciò che concerne l'esame, mi accosterei più volentieri alla proposta del Ministero che a quella della Commissione: io non vorrei escludere l'elemento della magistratura negli esami, imperocchè il suo intervento mi dà una maggiore garanzia.

Tra fratelli presenti o futuri di professione si corre un po' più, e quindi gli esami che dessero gli avvocati ai giovani i quali fra un giorno saranno loro colleghi non sarebbero così severi come io vo-

glio che siano, perocchè le cose a me piace o non si facciano o sieno fatte sul serio; e per farle sul serio, stimo indispensabile l'intervento della magistratura giudiziaria negli esami. Io chiedo dunque degli schiarimenti sul numero tre dell'articolo in discussione; chiedo che si mantenga la proposta degli esami; chiedo che negli esami intervenga la magistratura giudiziaria.

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire che la Commissione ha dichiarato di presentare il suo articolo come emendamento alla proposta ministeriale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io darò all'onorevole Barazzuoli il chiarimento che ha chiesto sopra il numero 3 dell'articolo in discussione, rinviando a domani le risposte sopra le altre questioni, stante l'ora tarda.

L'onorevole Barazzuoli chiede, in primo luogo, se i due anni di pratica stabiliti al numero 3 si possano fare contemporaneamente agli studi; e, in secondo luogo, se l'avvocato, presso il quale la pratica deve aver luogo, debba essere un avvocato patrocinante presso una Corte d'appello, ovvero possa essere anche un avvocato presso un tribunale civile.

Rispondo alla prima domanda che il progetto non ammette simultaneità di pratica e di studi, ma esige una pratica che sia successiva agli studi universitari. Una parte di questo concetto l'onorevole Barazzuoli la può desumere dall'articolo 40 dove, parlando dei procuratori, si dice al numero 5 che la pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studi. Questo non è detto nell'articolo che discutiamo: quindi qui si applica la massima che il legislatore, dove volle, disse, dove non volle, tacque.

Quanto alla seconda domanda, la locuzione generale del progetto di legge dimostra essersi inteso di ammettere che la pratica sia valevole tanto quando si tratti di pratica fatta davanti ad una Corte d'appello, come quando si tratti di quella fatta davanti ad un tribunale.

In Senato questa questione è stata esaminata molto attentamente ed alcuno esprimeva il desiderio che, per rendere la pratica più seria e più larga, si esigesse che fosse fatta nella sede di una Corte d'appello, e presso un avvocato il quale esercitasse davanti la Corte medesima. Ma, ben esaminata la cosa, è sembrato che sarebbe un vincolo eccessivo. Per le persone di ristretta fortuna sarebbe un peso che, aggiunto a quello delle spese che si debbono fare per l'insegnamento universitario, riuscirebbe eccessivo, e moltissime volte potrebbe impedire la carriera a taluni assai degni di percorrerla.

Quindi l'articolo è stato concepito in modo ge-

nerale, precisamente per ammettere come valevole la pratica fatta presso qualsivoglia avvocato patrocinante, sia presso una Corte d'appello, sia presso un tribunale.

Mi dispenso, come ho detto, dall'esaminare ulteriormente le questioni sollevate sopra quest'articolo per l'ora tarda.

*Voci.* A domani! a domani!

**OLIVA, relatore.** Vorrei pregare l'onorevole ministro a dichiarare se accetta tutta od in parte la proposta.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Farò domani la mia dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 8 è rimandato.

#### ANNUNZIO DI UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GHINOSI.

**PRESIDENTE.** Comunico all'onorevole ministro guardasigilli una domanda d'interrogazione dell'onorevole Ghinosi:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole guardasigilli sulla frequenza dei sequestri a cui è soggetto il giornale *La Provincia di Mantova*. »

Prego l'onorevole ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Comunque io debba prevenire l'onorevole Ghinosi il quale intende di fare l'interrogazione, che ben poca cosa io potrò dire per le ragioni che ho avuto poco fa l'onore di esporre, che, cioè, non credo conveniente di chiamare qui a sindacato gli atti dell'autorità giudiziaria; tuttavia non dissento dal dargli quelle risposte che mi sarà possibile. Avverto però che coloro i quali soffrissero dei sequestri ingiusti, hanno aperta la via per ottenere una riparazione; giusta la legge, essi possono ricorrere ai tribunali e far annullare i sequestri, se realmente sono infondati. Anzi la legge è così larga che, non uno, ma più gradi di giurisdizione sono stabiliti a questo riguardo.

Perciò io credo che, invece di rivolgersi alla Camera, coloro che si lagnano di sequestri ingiusti, farebbero meglio a rivolgersi ai tribunali.

Premesse queste osservazioni, ripeto, che io non mancherò di dare all'onorevole deputato Ghinosi quella risposta che, secondo le circostanze, mi sarà possibile; ma, siccome non amo di lusingare nessuno, dichiaro fin d'ora che ben poca cosa avrò a dire.

**GHINOSI.** Io farò la mia interrogazione, se l'onorevole ministro non dissente, domani mattina in prin-

cipio della seduta. Sarò molto calmo, e spero che l'onorevole ministro mi darà pure una risposta calma. Non è ora il momento di dire se le nostre leggi offrano o no il modo di annullare gli effetti dei sequestri.

Domani avrò l'onore di presentare all'onorevole ministro e alla Camera una esposizione particolareggiata dei fatti, e sarà domani il caso di risolvere la questione sfiorata oggi dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non credo che la cosa sia tanto urgente; per conseguenza pregherei la Camera di rimandare quest'interrogazione dopo la votazione della legge che discutiamo.

**GHINOSI.** Non è la prima volta che io sorgo in quest'Aula contro le frequenti violazioni della libertà di stampa; ma, come nei tempi trascorsi, così domani, prometto all'onorevole ministro di essere tranquillissimo, moderatissimo, e di masticare e rimasticare le mie parole prima di pronunciarle.

Si tratta di 19 sequestri, di gran parte dei quali ha fatto giustizia la stessa sezione di accusa...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Benissimo!

**PRESIDENTE.** Onorevole Ghinosi, dichiarate se accetta o no il rinvio.

**GHINOSI.** Io non lo posso accettare.

**PRESIDENTE.** Allora bisogna che consultate la Camera.

Coloro che sono d'avviso che l'interrogazione

proposta dall'onorevole Ghinosi abbia luogo dopo che sia finita la discussione del progetto di legge intorno all'esercizio degli avvocati e procuratori, sono pregati di alzarsi.

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera delibera che la interrogazione abbia luogo dopo la discussione in corso.)

Domani seduta al tocco.

**GHINOSI.** È una irrisione; ritiro la mia domanda. La seduta è levata alle ore 6 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio;
- 3° Riforma del Monte di Pietà di Roma;
- 4° Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore;
- 5° Modificazione della legge sui pesi e sulle misure;
- 6° Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera;
- 7° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere.